



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 127

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 marzo 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 10
2 ^a - Giustizia	» 16
3 ^a - Affari esteri	» 23
4 ^a - Difesa	» 32
5 ^a - Bilancio	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 52
7 ^a - Istruzione	» 55
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 68
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 72
11 ^a - Lavoro	» 77
12 ^a - Igiene e sanità	» 79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 89
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 95

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati	<i>Pag.</i> 110
--	-----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 114
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 116
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 117

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 118
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 marzo 2009

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale (n. 19195/05 RGNR, n. 3686/05 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2008 e proseguito nella seduta del 13 gennaio 2009.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola il relatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*), nonché i senatori LI GOTTI (*IdV*), SANNA (*PD*), CASSON (*PD*) e nuovamente il relatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*).

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta avanzata dal relatore di restituire gli atti all'autorità giudiziaria.

La Giunta delibera quindi di proporre al Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria.

Il senatore D'Alia è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*VERIFICA DEI POTERI***Comunicazioni del Presidente sulla verifica dei poteri nella circoscrizione Estero**

Il Presidente FOLLINI rende comunicazioni sul seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea del Senato il 29 gennaio 2009 in ordine al Doc. III, n. 2, riguardante l'elezione contestata del senatore Nicola Paolo Di Girolamo. La Presidenza della Giunta intende riservare a tale deliberazione dell'Assemblea tutto il rispetto che si deve alle decisioni che impegnano l'intera Istituzione. Non ci si può però esimere dal notare che alcuni degli sviluppi di quella seduta vanno decisamente in controtendenza, rispetto alle finalità delle norme che disciplinano il giudizio di verifica dei poteri, di competenza delle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Secondo Leopoldo Elia, che ne fu l'artefice, l'articolo 135-ter nel Regolamento del Senato è ispirato a finalità di notevole spessore «sia sul piano etico, della deontologia parlamentare, sia sul piano più direttamente istituzionale per garantire una composizione del Senato corrispondente all'esatta applicazione delle norme di legge e alla volontà manifestata dagli elettori».

È la consapevolezza di quanto delicata sia la sopravvivenza della verifica dei poteri, come istituto esclusivamente parlamentare, a rendere necessario evitare quell'abuso che già in passato, per altre guarentigie parlamentari, s'è rivelato foriero di una drastica delimitazione. Controproducente sarebbe un esercizio della prerogativa parlamentare che facesse venir meno le profonde ragioni per le quali i padri Costituenti apprestarono strumenti a tutela della funzione di rappresentanza democratica.

Ogni qualvolta l'esercizio della prerogativa parlamentare si è sospinto al di là del limite della funzione, l'abuso del diritto ha avuto conseguenze disastrose sulla credibilità stessa del sistema politico. È quanto si è sperimentato in tema di autorizzazione a procedere con l'abuso che contraddistinse la prassi parlamentare a partire dalla fine degli anni '70 e poi per tutti gli anni '80, abuso che finì per contribuire pesantemente alla delegittimazione dell'istituto e, infine, alla sua soppressione con la revisione costituzionale del 1993. È quanto si rischia ora di sperimentare nuovamente, dando corpo al tema della soppressione della giurisdizione domestica sui titoli dei parlamentari.

Ciò non può però esimere dal confutare alcuni salti logici che sono affiorati in quella seduta d'Assemblea: da alcuni sono stati invocati precedenti che dovrebbero attestare la possibilità di subordinare le decisioni di verifica dei poteri a preminenti esigenze di tipo politico, di cui si faccia portavoce l'organo maggiore (Assemblea) rispetto all'organo minore (Giunta). Non può però essere invocato, a tal fine, il caso del ricorso Gai (2006-2007), che non è pertinente: esso attesta semmai la scelta dei Gruppi in Giunta di non esporre la Presidenza di allora né l'organo maggiore all'accusa di aver dato luogo a tattiche dilatorie, in quanto fu

messa in campo una complessa procedura istruttoria di revisione schede (non conclusasi solo per la fine anticipata della XV legislatura). Non così nella presente circostanza, in cui i Gruppi unanimi sollecitarono la Presidenza della Giunta alla celere calendarizzazione del ricorso Fantetti, salvo poi non dimostrare analoga sollecitudine nei confronti della Presidenza del Senato quanto alla calendarizzazione in Assemblea delle conclusioni della Giunta.

Tre mesi passarono prima che la relazione della Giunta fosse discussa in Assemblea: una questione di composizione dell'organo parlamentare – centrale in un ordinamento democratico – fu postergata a molte altre, inducendo questa Presidenza a mettere per iscritto la propria richiesta, affinché fosse trattata in Assemblea la questione per la quale la Giunta era addivenuta ad un esito così ampiamente condiviso da tutti i Gruppi.

Un secondo rilievo merita di essere evidenziato. Vi è stata una ricorrente recriminazione sulla mancata approvazione della questione sospensiva della trattazione del Documento III, n. 2 in Assemblea: si sarebbe trattato di una proposta a minore impatto, respinta la quale la maggioranza sarebbe stata costretta a convergere su una ipotesi maggiormente dirimente. Impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità in quella sede delle questioni sospensive, va confutata tale ricostruzione: non solo una sospensiva generica – risolvendosi in una sospensione a tempo indeterminato dell'esame in Assemblea – avrebbe rimesso alla valutazione tutta politica degli organi investiti della calendarizzazione d'Aula il conseguimento di una finalità di giustizia, al termine di un procedimento comunque giurisdizionale; ma sarebbe stato anche improprio non corredare di una motivazione l'atto d'imperio con il quale il ricorso Fantetti sarebbe finito in un «limbo giuridico», quanto meno contro lo spirito dell'art. 135-ter del Regolamento.

Proprio perché – in ossequio all'art. 135-ter del Regolamento – l'Assemblea ha motivato con ordine del giorno la propria difformità dalle proposte della Giunta, è intenzione di questa Presidenza dare attuazione alle indicazioni provenienti dall'organo maggiore, in ossequio alla maggioranza che si è espressa nella deliberazione d'Assemblea.

L'ordine del giorno approvato il 29 gennaio scorso è in difformità dalle conclusioni della Giunta perché (come è confermato dalla sua motivazione) esso smantella l'apparato argomentativo del Documento III, n. 2. Non già l'indagine di fatto sul luogo di residenza del senatore Nicola Paolo Di Girolamo alla data del 10 marzo 2008, ma la legittimità dei certificati emessi a seguito della dichiarazione del 14 febbraio 2008 dovrà essere l'oggetto di ogni nuova indagine della Giunta. Poiché poi l'Assemblea ha valutato che tale dichiarazione e i conseguenti certificati rivestono «influenza determinante» sul riscontro dei titoli del senatore Di Girolamo, tale riscontro non potrà avvenire prima dell'accertamento che su di essi è in corso in sede penale; per conoscerne il tenore si dovrà necessariamente attendere la conclusione del procedimento.

Il fascicolo processuale «Raffaele Fantetti contro Nicola Paolo Di Girolamo» viene quindi riaperto presso la Giunta, ma nessun conferimento di

atti potrà avvenire in esso prima che dalla Presidenza del Senato non giunga copia del provvedimento conclusivo del procedimento penale n. 19992/08 R.G.N.R.. Si richiede quindi mandato alla Giunta di investire la Presidenza del Senato della seguente interlocuzione con l'autorità giudiziaria su di esso procedente:

a) allertare gli organi giudicanti competenti (g.i.p. di Roma per la fase di indagini preliminari; g.u.p. di Roma per la fase di udienza preliminare; Tribunale ordinario di Roma per la fase del giudizio di primo grado; Corte d'appello di Roma per la fase di giudizio di secondo grado; Corte di cassazione per la fase di giudizio di legittimità) sull'esigenza di trasmettere tempestivamente al Senato il provvedimento finale della fase processuale di propria competenza;

b) richiedere alla Procura della Repubblica presso ciascuno dei giudici di cui alla lettera a) di comunicare la pendenza di un gravame sui provvedimenti pronunciati nel procedimento *de quo*;

c) sollecitare tutti gli organi di cui alle lettere a) e b) circa l'esigenza che – compatibilmente con le priorità del rispettivo ufficio giudicante – si acceleri il procedimento in questione, dalla cui conclusione dipende una importante ricaduta in termini di composizione dell'organo parlamentare.

Quanto all'attività istruttoria della Giunta sulla circoscrizione Estero, essa pure risente di una inevitabile ricaduta della decisione assunta dall'Assemblea il 29 gennaio 2009, sull'attività di verifica dei poteri. Si tratta delle conseguenze in termini di legittimità, di opportunità e di economia dei mezzi, sulle quali ha convenuto all'unanimità l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella seduta svoltasi il 3 marzo 2009, di seguito illustrate:

1) la condizione sospensiva di ogni proposta all'Assemblea concernente il senatore Nicola Paolo Di Girolamo comporta – stante l'unitarietà della valutazione dei suoi titoli ed il divieto di convalide condizionate o parziali – che prima del suo avverarsi non potranno essere avanzate proposte per nessuno degli altri seggi della medesima ripartizione (cioè l'Europa);

2) in analogia con la previsione dell'art. 11 del Regolamento di verifica dei poteri, inoltre, a seguito della mancata approvazione in Assemblea delle conclusioni cui erano addivenuti con il conforto della Giunta, i relatori Augello e Li Gotti decadono dalla funzione, per quanto riguarda la circoscrizione Estero. La Presidenza, non facendosi osservazioni, investirà della relazione il primo, tra i senatori di Giunta, firmatario dell'ordine del giorno in difformità in Assemblea: il senatore Cosimo Izzo. Spetterà a lui avanzare proposte alla Giunta in ordine alle altre tre ripartizioni della circoscrizione Estero, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di verifica dei poteri;

3) quanto alla ripartizione Europa, essendo anche il nuovo relatore astretto dal predetto ordine del giorno dell'Assemblea, egli non potrà

avanzare alla Giunta alcuna proposta di convalida o di contestazione dei relativi seggi, prima della comunicazione – da parte del Presidente del Senato, alla luce dei riscontri che egli riceverà alla citata corrispondenza con la magistratura – della conclusione del procedimento n. 19992/08 R.G.N.R.. Ciò non esclude lo svolgimento di atti istruttori, in merito a tale ripartizione, nell'esercizio del potere di proposta del relatore nei confronti della Giunta, per tutte le altre evenienze contemplate dal Regolamento di verifica dei poteri e dal parere della Giunta per il Regolamento del 7 giugno 2006. Si segnalano, tra tali evenienze, proprio quelle connesse all'articolo 4 e 5 del Regolamento di verifica dei poteri: esse sono evidenziate nel materiale istruttorio già acquisito dai precedenti relatori, e che sarà rimesso dalla Presidenza al nuovo relatore per la circoscrizione Estero.

Stante la possibilità – positivamente riscontrata – che decisioni della Giunta sulla ripartizione Europa non trovino il conforto dell'Assemblea, non vi è altra scelta che affidare la relazione al senatore Izzo, anche perché è l'unico senatore che – con la sua assenza al momento dei voti del 20 e 28 ottobre 2008 in Giunta – ha saputo interpretare la volontà dell'organo maggiore. Spetterà a lui – laddove ad esempio pervengano dall'autorità inquirente richieste in ordine alle schede possedute dal Senato, ovvero in ordine a quelle detenute in nome del Senato – avanzare alla Giunta proposte sul loro accoglimento o meno. L'attività officiosa della Giunta, in sede di verifica dei poteri, comporta una serie di ricadute che sono state finora oggetto di prassi e di valutazioni discrezionali dell'Organo collegiale: il potere di proposta del nuovo relatore per la circoscrizione Estero sarà pertanto di estrema utilità per il disimpegno delle relative funzioni, da parte della Giunta.

Il Presidente della Giunta – che dopo il voto del 29 gennaio ricorda di aver evitato polemiche pubbliche troppo facili e non costruttive – intende con le presenti comunicazioni di aver contribuito al recupero del ruolo di terzietà proprio della Giunta; sta ora ad essa operare con spirito diverso per conseguire tale recupero, innalzando così il suo profilo istituzionale.

Il senatore MALAN (*PdL*) richiede di differire la votazione sulle comunicazioni testé rese ad altra seduta. Peraltro, esse lo sollecitano a rilevare l'incongruenza tra i voti di Giunta nella camera di consiglio del 20 ottobre scorso e le dichiarazioni rese in Assemblea dallo stesso Presidente in ordine ad un'asserita unanimità della Giunta sulla proposta di decadenza del senatore Nicola Paolo Di Girolamo.

Il PRESIDENTE replica che nessuna allusione di tipo intimidatorio può oscurare la palmare evidenza in ordine alla formazione progressiva delle conclusioni della Giunta in materia di verifica dei poteri: esse procedono da una delibazione (che nella fattispecie fu assunta il 7 ottobre 2008), proseguono con un deliberato assunto in camera di consiglio (vo-

tato il 20 ottobre 2008) e si completano con l'approvazione di una relazione all'Assemblea ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del Regolamento di verifica dei poteri. Tale ultimo atto della Giunta – approvato all'unanimità nella seduta del 28 ottobre 2008 – è di tutta evidenza il momento conclusivo e, quindi, fondamentale dell'intera sequenza procedimentale, per cui legittimamente ad esso (ed alla pubblica espressione dei voti allora avvenuta) il Presidente della Giunta fece riferimento nel suo intervento in Assemblea del 29 gennaio 2009.

Nulla osta, comunque, a che – sulle proposte contenute nelle comunicazioni testé rese dalla Presidenza – in altra seduta la Giunta si pronunci con esplicita votazione, se così richiesto.

Il senatore SARRO (*PdL*) concorda con la richiesta del suo Gruppo di rinvio ad altra seduta della presente discussione; in ogni caso, andrebbe rivista la parte della proposta presidenziale che contempla un sollecito all'accelerazione dei giudizi, in quanto poco riguardosa nei confronti degli equilibri tra istituzioni. Si sofferma poi sulla singolarità della vicenda del giudizio elettorale «Raffaele Fantetti contro Nicola Paolo Di Girolamo», durante la quale *a latere* rispetto al procedimento parlamentare furono spesi argomenti atti ad alterare la tranquillità dei componenti del Senato.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*) accede all'ipotesi del rinvio ad altra seduta, ma difende la scelta della Presidenza di non abdicare alle funzioni proprie della Giunta: sarebbe stato politicamente controproducente (almeno per coloro che da sempre difendono l'autonomia delle Camere) e giuridicamente insostenibile (a meno di non rischiare di esporre il Senato al sindacato della Corte costituzionale) coprire con il silenzio il seguito del giudizio di verifica dei poteri dopo la decisione dell'Assemblea del 29 gennaio scorso. La scelta del Presidente – volta a garantire l'attuazione di quel deliberato nella continuità del ruolo istituzionale proprio della Giunta, cui compete una funzione di giustizia nei confronti dei terzi, ma anche la salvaguardia della certezza del risultato elettorale – costituisce un modello esemplare su come vanno disimpegnate le funzioni di garanzia a fronte della preminenza dell'organo politico maggiore.

Interviene il senatore ORSI (*PdL*) che – avanzata formale richiesta di un voto espresso sulle proposte contenute nelle comunicazioni della Presidenza, da tenersi in altra seduta – contesta la valutazione del Presidente in ordine all'importanza delle singole fasi procedimentali che hanno dato luogo alla proposta di decadenza del senatore Nicola Paolo Di Girolamo: a suo giudizio la decisione in camera di consiglio assume la rilevanza maggiore. Era fuorviante parlare in Assemblea di unanimità, visto che essa si realizzò non in rapporto a quella decisione (presa nella camera di consiglio del 20 ottobre 2008) ma alla successiva e minore decisione sui contenuti della relazione, assunta il 28 ottobre 2008.

Il senatore SANNA (*PD*) non condivide affatto questa valutazione.

Il senatore ORSI (*PdL*) replica di essere disposto a difendere quanto affermato dinanzi ad una commissione di cui all'art. 88 del Regolamento.

Il PRESIDENTE – dopo aver rilevato che la soluzione di un giurì d'onore, testé prospettata dal senatore Orsi, sarebbe da lui stesso auspicata – toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Palma.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(37) PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(831) PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

(948) SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva

(1344) BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1354) ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 37, 1344 e 1354, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 831 e 948 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 831 e 948, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 37, 1344 e 1354 e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 831 e 948, sospeso nella seduta del 19 novembre 2008.

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, a integrazione della relazione svolta il 19 novembre 2008, riferisce sul disegno di legge n. 37 (Riconoscimento della lingua italiana dei segni), d'iniziativa del senatore Peterlini ed altri, sul disegno di legge n. 1344 (Riconoscimento della lingua italiana dei segni), d'iniziativa della senatrice Bianchi, e sul disegno di legge n. 1354 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde), d'iniziativa del senatore Zanetta ed altri, e propone di esaminarli congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo. Si tratta di iniziative presentate da se-

natori appartenenti a diversi gruppi politici, sia di maggioranza sia di opposizione, il che testimonia la rilevanza della materia e l'esigenza condivisa di regolarla in tempi quanto più possibile rapidi.

Conclude, confermando l'intenzione di elaborare un testo unificato, da adottare come testo base, proponendo di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene con la proposta di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

I senatori BIANCO (PD), BOSCIETTO (PdL) e BODEGA (LNP), condividendo il contenuto delle iniziative, a nome dei rispettivi Gruppi aderiscono alla richiesta di trasferimento in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(952) TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario

(1094) DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili

(1138) DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale

(Esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il relatore BATTAGLIA (PdL) riferisce sui disegni di legge in titolo, che intendono corrispondere alla necessità di assicurare ai disabili gravi la possibilità di fruire di forme di assistenza generica, a cui i giovani volontari del servizio civile possono assolvere dopo aver ricevuto la prescritta formazione. In particolare, con i disegni di legge n. 952 e n. 1138, al fine di dare continuità alla presenza e all'attività dei volontari al fianco dei disabili stessi, si introduce un criterio di riserva che consente di includere, nell'insieme dei progetti di servizio civile banditi annualmente e fino alla concorrenza massima del venti per cento dei posti disponibili, i progetti finalizzati all'assistenza di persone portatrici di disabilità gravi.

Propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 952 e, in considerazione della rilevanza sociale della materia, invita a chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante.

I senatori BIANCO (PD), BODEGA (LNP) e BOSCIETTO (PdL), condividendo il contenuto delle iniziative, dichiarano a nome dei rispettivi Gruppi l'assenso a chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base il disegno di legge n. 952.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene inoltre di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di lunedì 9 marzo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE N. 10 E CONNESSI (DICHIARAZIONI ANTICIPATE IN MATERIA DI TRATTAMENTI SANITARI)

Il senatore CECCANTI (PD) osserva che il testo unificato proposto dal relatore in Commissione di merito per i disegni di legge n. 10 e connessi sarà modificato su impulso dello stesso relatore nell'esame in sede referente. Ciò considerato, ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare nuovamente il testo per esprimere un parere definitivo.

Il PRESIDENTE fa presente che eventuali ulteriori emendamenti potranno essere esaminati una volta trasmessi alla Commissione affari costituzionali con una richiesta di parere.

Il senatore BIANCO (PD) ritiene che i disegni di legge n. 10 e connessi avrebbero dovuto essere più opportunamente esaminati in sede referente anche da parte della 1^a Commissione, viste le rilevanti implicazioni di ordine costituzionale. Ciò premesso, eventuali modifiche del testo unificato dovrebbero essere tempestivamente valutate dalla Commissione affari costituzionali: pertanto, chiede di acquisire, sia pure informalmente, le proposte di modifica presentate dal relatore.

Il PRESIDENTE osserva che la discussione in Assemblea consentirà, sia nella fase, eventuale ma probabile, delle questioni pregiudiziali sia in quella successiva del merito, di approfondire ogni questione che abbia rilievo anche sotto il profilo costituzionale.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1106) Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e approvazione)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di dare per acquisita la procedura già svolta per l'esame in sede referente.

Il relatore MALAN (PdL) rinvia alla relazione da lui svolta nella seduta del 21 gennaio e ricorda che il disegno di legge in titolo non implica nuovi oneri finanziari.

Il senatore BIANCO (*PD*) conferma la disponibilità del suo Gruppo a valutare favorevolmente il disegno di legge, che è diretto ad attuare il principio della libertà religiosa.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Non essendovi alcuna richiesta di poter proporre emendamenti, si procede alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1. Successivamente è approvato anche l'articolo 2.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori CECCANTI (*PD*), BOSCETTO (*PdL*) e BODEGA (*LNP*), è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1107, RECANTE MODIFICA DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409, DI APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge e quindi propone di rinviare la discussione.

Il relatore CECCANTI (*PD*) conviene con la proposta del Presidente. Tuttavia, nota che lo stesso Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge ha sottolineato che esso non comporta oneri per lo Stato: sembra impropria, allora, l'esigenza di un ulteriore specifico approfondimento in proposito, che risulta alla base della richiesta di chiarimenti avanzata in Commissione bilancio. Osserva, infatti, che in caso diverso vi sarebbe una incertezza permanente, in quanto non si può prevedere a priori l'entità e la distribuzione delle scelte dei contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.

Il senatore MALAN (*PdL*) condivide le osservazioni del senatore Ceccanti e invita il Governo ad assumere una iniziativa per rimuovere ogni possibile ritardo, che appare basato su ragioni opinabili se non improprie, alla tempestiva conclusione dell'*iter* legislativo.

La Commissione conviene quindi di rinviare la discussione.

*ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente VIZZINI propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 16: informa la Commissione di aver acquisito per le vie brevi, in proposito, il consenso del senatore Pardi, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, impegnato in altra riunione.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: in quella sede si è convenuto all'unanimità di svolgere – acquisito il consenso del Presidente del Senato – un'indagine conoscitiva sulle politiche della sicurezza pubblica, anche nell'integrazione europea, con particolare riguardo all'applicazione delle misure adottate al riguardo nei tempi recenti e agli ulteriori sviluppi legislativi e amministrativi. La procedura informativa comprenderà una fase istruttoria articolata in una serie di audizioni, anche sulla base di questionari inviati preventivamente: potranno essere convocati il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza, il Procuratore Nazionale Antimafia, il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia e il Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, i sindaci di alcune città metropolitane, quali Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Bari, Palermo e Catania, nonché i Procuratori della Repubblica, i Prefetti, i Questori e i Comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri delle medesime città. Inoltre potrebbero essere ascoltati i sindaci di città di medie dimensioni delle diverse parti del Paese e i rappresentanti dell'ANCI e di altre associazioni di comuni, in particolare di quelli di minori dimensioni. Sarà presa in considerazione anche la proposta di ascoltare i rappresentanti di associazioni volontarie di cittadini impegnate sui temi della sicurezza. Altre audizioni potranno riguardare i sindacati delle forze di polizia, i COCER dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Infine la Commissione potrebbe utilmente effettuare sopralluoghi in Italia e in altri Paesi europei sulla base di una specifica richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato, che sarà avanzata una volta acquisito l'avviso dei Gruppi parlamentari sulle relative modalità.

Inoltre, è stata considerata l'opportunità di esaminare il disegno di legge n. 794 (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche), d'iniziativa della senatrice Incostante e di altri senatori, e il disegno di legge n. 1378 (Istituzione della Città metropolitana di Milano), d'iniziativa della senatrice Adamo e di altri senatori, congiuntamente al disegno di legge n. 1208 e ad altre iniziative legislative in materia di Codice delle autonomie già preannunciate dal Governo. In proposito il Presidente si riserva di acquisire dallo stesso Governo informazioni circa i tempi per la effettiva presentazione di tali proposte.

Infine, si è preso atto della preannunciata presentazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Peterlini in materia di *referendum*, che sarà esaminato congiuntamente al disegno di legge costituzionale n. 1092 (Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo), d'iniziativa della senatrice Adamo e di altri senatori, già iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERSELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA***(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore LONGO (*PdL*) concorda con l'osservazione relativa al comma 3 dell'articolo 9. Ritiene invece non condivisibili i rilievi formulati sull'articolo 24. Al riguardo, osserva che la devoluzione alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio delle controversie concernenti il settore dell'energia non si pone in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge. Rileva peraltro che la concentrazione della competenza in capo ad un solo organo giurisdizionale risponde all'esigenza di assicurare in alcune materie di particolare rilievo una uniformità giurisprudenziale. Si possono considerare in parte condivisibili le perplessità invece formulate con riguardo al comma 4 sotto il profilo della legittimità costituzionale della applicazione retroattiva delle norme sulla competenza anche ai processi pendenti.

Il senatore CENTARO (*PdL*), nel condividere i rilievi relativi all'articolo 9 comma 3, ritiene opportuno riformulare l'osservazione in una condizione.

Con riguardo all'articolo 24 ritiene che l'attribuzione di competenze specifiche al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio non presenti profili di illegittimità costituzionale, ma si ponga in linea con quanto già previsto dal legislatore in relazione a determinate controversie. Con riguardo alla disciplina transitoria ritiene non fondate le preoccupazioni espresse nella proposta di parere.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) concorda con il senatore Centaro in relazione alla esigenza di prevedere come condizione e non già come mera osservazione la soppressione del comma 3 dell'articolo 9, in quanto in relazione ai delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale non sembrano ravvisabili esigenze di coordinamento territoriale tali da giustificare l'attribuzione alle procure distrettuali della competenza sulle predette fattispecie di reato.

Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi concernenti l'articolo 24, invita a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere, prevedendo quale condizione, anche la soppressione dei commi 3 e 5 dell'articolo 11, relativi alla competenza in materia di proprietà industriale.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) concorda con le osservazioni formulate in relazione all'articolo 9, comma 3, rilevando come la scarsa lesività sociale delle fattispecie di reato di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale non giustifichi l'attribuzione della competenza a svolgere le indagini alle procure distrettuali. Osserva peraltro come tale previsione rischi di determinare problemi applicativi con un conseguente rallentamento dei tempi stessi di indagine.

Con riguardo all'articolo 24, ritiene che l'esigenza di assicurare una uniformità giurisprudenziale sulle controversie in materia di energia non possa giustificare l'attribuzione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di una competenza esclusiva.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene preliminarmente condivisibile prevedere come condizione la soppressione del comma 3 dell'articolo 9. Concorde inoltre sulle osservazioni dello schema di parere proposto dal relatore sull'articolo 24, nonché sui rilievi formulati in relazione all'articolo 11 dal senatore Benedetti Valentini.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), nel concordare con i rilievi da ultimo formulati, osserva come l'attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di tutte le controversie in materia di energia mal si concili con la frammentarietà territoriale che connota l'imprenditoria italiana, determinando ulteriori ed ingiustificati costi per le aziende operanti nel settore.

Relativamente all'articolo 11, ritiene che la soppressione dei commi 3 e 5 sia quanto mai necessaria anche in relazione alla abrogazione del rito societario prevista da questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1082.

La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda pienamente con i rilievi formulati in relazione al comma 3 dell'articolo 9. Con riguardo all'articolo 24, ritiene condivisibili le perplessità manifestate in relazione alla previsione di una competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la quale, oltre a problemi di compatibilità costituzionale, rischia di porsi in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Esprime infine piena condivisione per le osservazioni relative all'articolo 11.

Il presidente BERSELLI propone di integrare lo schema di parere illustrato dal relatore con i rilievi emersi nel dibattito. Sottolinea peraltro come l'articolo 24, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie concernenti le procedure ed i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia, si ponga in contrasto con la giurisprudenza costituzionale ed in particolare con quanto stabilito dalla sentenza n. 204 del 2004. Tale sentenza, ricorda l'oratore, ha affermato la sostanziale illegittimità del ricorso al criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario fondato sul principio della ripartizione per blocchi di materie.

Dopo un breve dibattito sulla giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, nel quale intervengono i senatori CENTARO (PdL), LONGO (PdL), BERSELLI (PdL), GALPERTI (PD), CASSON (PD) ed il sottosegretario CALIENDO, il relatore MAZZATORTA (LNP) illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, nei termini emersi nel corso del dibattito, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1149) THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

(Esame e rinvio)

Il relatore MAZZATORTA (LNP) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è volto ad avviare il processo di unificazione delle casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri a completamento

della riforma operata dalla legge 24 febbraio 2005, n. 34, che ha previsto l'unificazione dei due albi professionali. Al riguardo ricorda che l'articolo 4 della citata legge delegava il Governo ad emanare decreti legislativi recanti misure volte all'unificazione delle due casse, nell'ambito di alcuni principi e criteri direttivi e che tuttavia tale delega non è mai stata esercitata tanto per la difficoltà oggettiva di armonizzare gli attuali trattamenti che sono disciplinati da regolamenti diversi sia dal punto di vista normativo che economico; quanto per la resistenza opposta dalle categorie alle diverse proposte di modifica avanzate in sede ministeriale.

Il disegno di legge in esame, sottolinea il relatore, prevede la revoca della delega concessa al governo per la materia *de qua*, stabilendo che gli esperti contabili entrino a far parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti che viene ridenominata «Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Il provvedimento prevede inoltre che gli appartenenti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, provenienti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali rimangano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160.

Il senatore CENTARO (*PdL*) svolge quindi brevi considerazioni critiche sul processo di riforma attuato dalla legge n. 34 del 2005 che ha condotto alla unificazione degli albi professionali dei commercialisti e dei ragionieri.

Il presidente BERSELLI propone di procedere, prima dell'avvio della discussione generale, alla audizione, in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti delle categorie professionali interessate dal provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente BERSELLI avverte che al termine della seduta odierna è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195 E RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 9, comma 3, sarebbe opportuno riconsiderare l'attribuzione della competenza a svolgere le indagini per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello, in considerazione della non particolare gravità delle sanzioni previste per le suddette fattispecie di reato;

– con riferimento all'articolo 24, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di tutte le controversie concernenti il settore dell'energia, risulta di dubbia legittimità costituzionale, in quanto individua nel Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede a Roma, una sorta di «giudice speciale» per l'intero settore energetico, in contraddizione con il principio del giudice naturale precostituito per legge – che deve essere individuato nel rispetto del principio di ragionevolezza, secondo i criteri territoriale e di materia e con il divieto di cui all'articolo 102, comma 2 della Costituzione. La disposizione appare inoltre particolarmente problematica sotto il profilo della legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva della disposizione in esame anche ai processi pendenti, sia nella fase cautelare che di merito.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1195 E RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole

formulando le seguenti condizioni:

– con riguardo all’articolo 9 deve essere soppresso il comma 3 laddove si prevede l’attribuzione della competenza a svolgere le indagini per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello, in considerazione, tra l’altro, della non particolare gravità delle sanzioni previste per le suddette fattispecie di reato;

– con riferimento all’articolo 11 devono essere soppressi i commi 3 e 5 – in linea con quanto disposto dagli emendamenti 11.2, 11.3, 11.4 e 11.12 – anche alla luce dell’abrogazione del rito societario prevista da parte di questo ramo del Parlamento, in occasione dell’esame del disegno di legge n. 1082;

e osservando quanto segue:

l’articolo 24, in primo luogo, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia, non appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato la sostanziale illegittimità del ricorso al criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario fondato sul principio della ripartizione per materia.

In secondo luogo, tale disposizione, laddove individua la competenza esclusiva per tutte le controversie concernenti il settore dell’energia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, risulta di dubbia legittimità costituzionale, in quanto individua nel suddetto organo giurisdizionale una sorta di «giudice speciale» per l’intero settore energetico, in contraddizione con il principio del giudice naturale precostituito per legge, che deve essere individuato nel rispetto del principio di ragionevolezza, secondo i criteri territoriale e di materia.

Infine la disposizione appare particolarmente problematica sotto il profilo della legittimità costituzionale nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva della disposizione in esame anche ai processi pendenti, sia nella fase cautelare che di merito.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

40^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1406) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) rileva che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato aggiunto un ulteriore articolo 3 recante le disposizioni finanziarie a copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 del Trattato, per cui per il conseguimento degli obiettivi e delle collaborazioni, il Governo italiano si impegna a rendere disponibile un importo fino a 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro un triennio, a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987. E' invece previsto che per l'attuazione delle disposizioni del Trattato in materia di cooperazione nel campo della sicurezza (articolo 5), in campo socio-economico, culturale, scientifico, tecnologico e per la tutela del patrimonio culturale (articoli 6, 7 e 10) e per l'operatività della Commissione mista di cooperazione ad alto livello (articolo 14) si provveda con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Quanto contenuto nella relazione governativa di accompagnamento al provvedi-

mento per l'esame parlamentare, pertanto, è stato esplicitato a livello testuale.

Il Trattato è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 sulla base degli impegni assunti nel corso di una visita compiuta in Iraq nel giugno 2006 dall'allora Ministro degli esteri, Massimo D'Alema. Esso mira a favorire nell'ambito di un quadro giuridico complessivo nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e a strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione di quel Paese.

Venendo a considerare il contenuto dell'accordo, il relatore rileva che esso si compone di 17 articoli, preceduti da un Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira: rispetto della legalità internazionale, nel quadro dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi generali del diritto internazionale; rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati; non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte e non ingerenza – diretta o indiretta – negli affari interni della controparte; cooperazione per la crescita socio-economica; rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; soluzione pacifica delle eventuali controversie; dialogo e comprensione fra culture e civiltà.

Il Capitolo I concerne i rapporti politici bilaterali.

Il Capitolo II riguarda i rapporti di cooperazione. Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria con particolare riferimento ai settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici. La cooperazione nel campo della sicurezza prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte (articolo 5). L'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione. Alla cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico sono dedicati gli articoli 7, 8 e 9. È previsto che la cooperazione in questi campi avvenga attraverso l'insegnamento, anche delle due lingue, e lo scambio di studenti, professori, formatori, ricercatori e artisti.

L'articolo 10 promuove la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La cooperazione si svolgerà nel settore museale, archeologico, architettonico, delle biblioteche, della musica e dello spettacolo. In tale ultimo proposito, ricorda la recente riapertura del museo di Baghdad, dopo sei anni di chiusura dovuta alle precarie condizioni di sicurezza del Paese.

La cooperazione nel settore medico-sanitario è stabilita all'articolo 11, mentre ulteriori disposizioni disciplinano il rafforzamento delle relazioni consolari (articolo 12) e la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo (articolo 13).

Per conseguire l'attuazione del Trattato, viene istituita una Commissione mista ad alto livello, co-presieduta dai Ministri degli esteri dei due Paesi, che si riunirà almeno una volta l'anno alternativamente in Italia e in Iraq (articolo 14). Infine, viene prevista una cooperazione finanziaria in base alla quale l'Italia si impegna a fornire strumenti creditizi ed assicurativi alle imprese italiane che intendano realizzare progetti di sviluppo in Iraq, mentre l'Iraq concederà alle stesse imprese le facilitazioni possibili per eseguire tali progetti (articolo 15).

In conclusione, auspica una tempestiva approvazione del Trattato che si pone in linea di continuità con l'impegno dell'Italia nella missione internazionale di pace per la consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia in Iraq.

Il senatore MARCENARO (*PD*), nel rimarcare l'importanza del Trattato, osserva come esso sia la testimonianza dell'impegno dell'Italia per la ricostruzione dell'Iraq; un impegno cui partecipano attivamente anche le imprese del Paese.

Si sofferma quindi sulle previsioni dell'Accordo che hanno specifico riguardo alla tutela dei diritti umani, alla promozione del dialogo interreligioso e di migliori condizioni di vita della popolazione, ricordando il dibattito che si è svolto nella seduta di ieri presso la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Preannuncia quindi la presentazione di due ordini del giorno: uno volto a promuovere l'inserimento negli accordi di cooperazione bilaterale di clausole per assicurare il rispetto dei diritti umani, l'altro volto a chiedere alle autorità irachene una misura umanitaria coerente con il voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla moratoria universale dell'esecuzione delle pene capitali, e ciò con specifico riferimento alle condanne pronunciate nei giorni scorsi dal Tribunale speciale iracheno contro quattro imputati, tribunale che ha invece assolto l'ex ministro degli esteri iracheno Tāreq Azīz.

Prende quindi la parola il senatore TOFANI (*PdL*), il quale ritiene che il provvedimento in esame si inserisca in modo coerente nella politica estera sviluppata dal nostro Paese negli ultimi anni. Esso quindi non è frutto di una modifica della linea politica, ma piuttosto il prodotto del costante impegno italiano in Iraq. L'Italia ha svolto un ruolo a suo avviso essenziale nella transizione e nella stabilizzazione di questo paese, e ciò pur nell'alternarsi dei governi. Crede quindi che vada eliminato il velo di ipocrisia sul ruolo dell'Italia in Iraq: oggi l'Italia ha un ruolo perché ha avuto un ruolo in passato con un importante impegno di risorse umane e finanziarie. In questo come negli altri scenari internazionali va garantito che l'impegno finanziario e umano nei momenti di crisi produca effetti anche in un momento successivo. Al riguardo osserva che al ruolo deter-

minante svolto dall'Italia nel processo di stabilizzazione dell'Albania, non corrisponda oggi, in quel paese, un ruolo adeguato e riconoscibile della presenza italiana.

Il presidente DINI mostra di condividere i rilievi e le considerazioni svolte dai senatori Marcenaro e Tofani. Coglie quindi l'occasione per ricordare il suo incontro, nel gennaio del 2003, con Treq Az3z. Questi allora, di fronte al pur ineluttabile intervento militare, mostrava ancora fiducia nel possibile ruolo dell'Europa di condizionamento delle scelte statunitensi. Az3z negava la presenza di armi di distruzione di massa. E tuttavia l'allora presidente iracheno Saddam Hussein alimentava il dubbio circa una eventuale presenza di simili strumenti militari quale strumento negoziale.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), pur apprezzando le considerazioni del senatore Tofani, ritiene che – anche alla luce di quanto riferito dal Presidente – si sarebbe potuto arrivare alla conclusione di un Trattato come quello in oggetto senza avere sostenuto politicamente l'invasione dell'Iraq.

Il senatore TOFANI (*PdL*) precisa che l'Italia non sostenne l'invasione dell'Iraq; mai fu votato un atto di indirizzo né fu adottata una decisione di sostegno all'intervento angloamericano. L'Italia ha invece svolto un intervento prezioso e utile in un momento successivo allo svolgimento del conflitto.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ricorda come sull'atteggiamento dell'intervento militare in Iraq le forze politiche italiane assunsero posizioni diverse anche se poi vi è stata una valutazione comune circa il rilievo della presenza italiana in Iraq dopo la fine del conflitto. Se è quindi vero ciò che afferma il senatore Tofani, l'Italia ebbe tuttavia, a suo avviso, un ruolo nella frattura che allora si aprì in seno all'Unione europea che non riuscì a trovare una posizione comune di fronte al conflitto. In ogni caso condivide la considerazione che l'Italia, al di là e oltre l'alternanza dei governi, ha delle responsabilità nazionali.

Il sottosegretario SCOTTI, con riferimento al provvedimento in titolo osserva che l'Italia ha già stanziato 400 milioni euro di aiuti all'Iraq e ne ha erogati 100. Quanto agli ordini del giorno preannunciati dal senatore Marcenaro, ricorda che alcuni dei condannati sono stati colpiti da una serie di ulteriori condanne, manifesta tuttavia la disponibilità del Governo a un'iniziativa politica verso il governo iracheno coerente con il voto dell'Assemblea generale dell'ONU per la moratoria universale dell'esecuzione capitale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1073-B) Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (PD) rileva che il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dal Senato senza modificazioni, è stato esaminato dalla Camera dei deputati ed emendato su alcune disposizioni di adattamento e attuazione nell'ordinamento interno dei contenuti del II protocollo della Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'esame in terza lettura é pertanto limitato alle parti oggetto di modifica.

Giova ricordare in premessa che la citata Convenzione tende a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale anche in caso di eventi bellici. Essa assoggetta a distinti regimi di protezione («generale» e «speciale») le categorie di beni tutelati, prevedendo la protezione da parte delle Forze armate nazionali e da parte degli Stati contraenti per evitarne il saccheggio e la sottrazione. Il Protocollo aggiuntivo in esame integra e rende maggiormente applicabile la Convenzione anche in Italia, in cui i beni da assoggettare a protezione speciale risultavano essere poco numerosi, nonostante la ricchezza del patrimonio artistico. In particolare, il Protocollo prevede un terzo regime di protezione dei beni artistici («protezione rafforzata») intermedio rispetto a quello generale e speciale, con iscrizione dei beni stessi in una lista internazionale redatta sotto il controllo di un apposito Comitato intergovernativo.

Quanto al contenuto del disegno di legge, esso prevede disposizioni di adattamento della normativa interna che derivano dalla necessità di individuare, a livello nazionale, le misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali, facendo riferimento alle disposizioni già vigenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, alle norme antincendio e, in generale, alle norme che individuano enti e strutture deputate alla sicurezza e tutela del patrimonio culturale (articolo 4).

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno riguardato gli articoli da 6 a 15 del disegno di legge, recanti disposizioni in materia penale che introducono le fattispecie di reati militari in danno di beni culturali previste dal Protocollo oggetto di ratifica, e l'articolo 16 sulla copertura finanziaria.

L'articolo 6 individua nei conflitti armati e nelle missioni internazionali l'ambito temporale di applicazione della disciplina penale, precisandone l'estensione in relazione sia all'autore che al luogo del commesso reato. In relazione al cittadino straniero, si è stabilita l'applicazione della Convenzione a tutti i reati previsti dal disegno di legge, anziché solo ad alcuni, a condizione che lo straniero si trovi poi nel territorio dello Stato italiano. Al riguardo segnala tuttavia l'ambiguità della formulazione della disposizione contenuta nella lettera b) di tale articolo.

Riferisce quindi sulle ulteriori modifiche apportate dalla Camera.

Il sottosegretario SCOTTI, con riferimento ai rilievi mossi dal relatore circa la formulazione dell'articolo 6, osserva che questi hanno ad oggetto essenzialmente una parte non modificata dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore Alberto FILIPPI (*LNP*) rileva che il provvedimento in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005. Con riferimento alla relazione illustrativa del disegno di legge, osserva che si fa riferimento ad un'altitudine di 24.000 km, una distanza a suo avviso eccessiva.

Venendo a considerare il contenuto dell'accordo, osserva che esso tende a migliorare la cooperazione tra Unione europea e Ucraina al fine di coordinare e di rendere più efficaci i rispettivi contributi al sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). Esso si inquadra nel processo di internazionalizzazione del sistema europeo di navigazione satellitare, avviato in sede comunitaria, in un'ottica di alleanze in ambito mondiale e di definizione di un modello di accordo base in materia.

Il sistema europeo di navigazione satellitare è costituito delle due componenti denominate *European Geostationary Navigation Overlay System* (EGNOS) e GALILEO. Per EGNOS l'Unione europea ha elaborato una strategia di allargamento del sistema, verso i Paesi dell'Africa settentrionale e dell'ex Unione Sovietica; GALILEO invece è il sistema europeo di navigazione satellitare a copertura globale. Anche per GALILEO il processo di internazionalizzazione è importante, per la collocazione sul mercato dello stesso.

L'Accordo con l'Ucraina segue a quelli già conclusi con la Cina, nel 2003, e con Israele, nel 2004. Analoghi accordi sono stati firmati con la Corea del Sud e con il Marocco nel 2006. L'Accordo è importante perché l'Ucraina fa parte dei principali Paesi in materia di programmi spaziali e le sue attività nel campo della navigazione satellitare sono molto avanzate. L'industria spaziale ucraina, inoltre, è un leader mondiale nella progettazione e nella produzione di veicoli di lancio e di componenti dei sistemi GNSS.

GALILEO consentirà la collaborazione tra l'Unione europea e l'Ucraina in numerosi campi quali scienza e tecnologia, industria, servizi, sviluppo dei mercati, frequenze e omologazioni. L'intensificazione delle attività di cooperazione in ambito GALILEO è prodromica all'instaurazione di una cooperazione rafforzata tra Unione europea e Ucraina, che sostituirà l'attuale Accordo di partenariato e di cooperazione (APC), scaduto il 1o marzo 2008.

L'Accordo consta di 17 articoli, che regolano nel dettaglio le modalità della cooperazione nel campo della navigazione satellitare globale per scopi civili.

Sul piano finanziario non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché l'Accordo sarà finanziato con i fondi del programma GALILEO, che riceve già il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea.

Il sottosegretario SCOTTI, nell'auspicare una sollecita definizione del provvedimento in titolo, osserva che l'Italia sia uno dei nove paesi dell'Unione europea che non ha ancora ratificato l'accordo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1408) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) rileva che i due atti bilaterali tra Italia e Stati Uniti – conclusi a Roma il 3 maggio 2006 – si sono resi necessari a seguito della sigla tra Unione europea e Stati Uniti di due accordi, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza penale, firmati entrambi il 25 giugno 2003.

La finalità è rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Con riferimento al primo dei due strumenti, quello in materia di estradizione, osserva che la novella all'articolo 1 mira innanzitutto a porre rimedio al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 223 del giugno 1996 della Corte costituzionale, che era intervenuta censurando la legge di esecuzione del trattato bilaterale nella parte relativa a detta disposizione. Nel nuovo assetto, gli Stati Uniti potranno conseguire l'extradizione soltanto accettando esplici-

tamente la condizione di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale. In mancanza di tale impegno, l'Italia potrà respingere la richiesta di estradizione. Il pronunciamento della Corte del 1996 era stato provocato dal «caso Venezia», cittadino italiano accusato negli Stati Uniti di omicidio, per cui era stata chiesta l'extradizione. La Corte costituzionale italiana bloccò l'iter dell'istanza, dichiarando incostituzionale l'articolo IX del Trattato, nella sua formulazione originaria.

Innovazioni sono previste altresì relativamente all'articolo XV, sulle richieste di estradizione riguardanti la stessa persona, ma presentate da Stati diversi, e sulla eventuale concorrenza di un mandato di arresto europeo. Le modificazioni degli articoli X e XI introducono poi talune facilitazioni procedurali per l'esecuzione delle richieste di estradizione e la loro certificazione.

Per quanto concerne il secondo strumento, quello finalizzato alla mutua assistenza giudiziaria, le più rilevanti innovazioni riguardano l'articolo 18, sul sequestro e confisca di beni provenienti da reato, il quale ora disciplina il congelamento e la confisca di beni, al fine di porre rimedio rispetto alla mancata applicazione dell'articolo 18 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria del 1982. L'articolo 18-*bis*, di nuova formulazione, potenzia le capacità di identificazione dei conti bancari e delle transazioni finanziarie nel territorio dello Stato richiesto, in rapporto a persone fisiche o giuridiche imputate o sospettate di reato dalla parte richiedente. Il nuovo articolo 18-*ter* recepisce una delle condizioni poste dal trattato UE-USA, relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea. Il rafforzamento dell'attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l'introduzione delle moderne tecnologie nell'indagine penale: l'articolo 18-*quater* prevede il ricorso al collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria, ai fini dell'acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti. Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione, l'ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell'ambito dei poteri loro assegnati, la tutela del segreto e dell'uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate.

Entrambi gli strumenti dispongono che gli accordi trovino applicazione anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore, eccezion fatta per le richieste presentate prima della loro entrata in vigore; gli strumenti entreranno in vigore contestualmente all'Accordo UE-USA e, ove fosse estinto il predetto Accordo, anche gli strumenti derivati si estinguerrebbero e tornerebbero in vigore i trattati bilaterali nella loro versione originaria.

In conclusione, è significativo notare come i due strumenti vadano ad agire in un contesto più generale che vede da lungo tempo i due paesi cooperare sul piano giudiziario a partire dalla lotta al terrorismo, che è la maggiore minaccia per la sicurezza globale dei nostri tempi.

In conclusione, il relatore sottolinea l'esistenza di un filo che lega i lavori della Commissione, richiamando la recente approvazione della Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti per l'eliminazione delle doppie imposizioni. Si tratta di due provvedimenti volti a stimolare il reciproco flusso di investimenti tra i due paesi, un obiettivo, questo, oggi tanto più rilevante quanto elevati sono i rischi di una riduzione del commercio mondiale generati dalla crisi economica.

Il sottosegretario SCOTTI, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, osserva che l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea a non avere ancora ratificato gli strumenti oggetto del provvedimento in esame, di cui pertanto sollecita la rapida definizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

52^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(161) RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare****– e petizione n. 15 ad esso attinente**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 luglio 2008.

Il relatore COLLINO (*PdL*), considerata l'importanza del tema sotteso al disegno di legge in titolo, propone l'effettuazione di audizioni, onde poter acquisire importanti elementi conoscitivi sia dagli Stati maggiori e Comandi generali, sia dalle diverse rappresentanze, sia, infine, dal Ministro della difesa.

La senatrice PINOTTI (*PD*), nel concordare con le osservazioni del relatore, ricorda che lo scorso 24 ottobre aveva presentato un disegno di legge sulla materia (n. 1157). Il provvedimento è in corso di assegnazione e potrà fornire nuove e particolari prospettive che potranno arricchire il dibattito parlamentare.

Il presidente CANTONI – dopo aver ricordato che era stato presentato, il 19 giugno 2008, un disegno di legge a firma del senatore Scanu (n. 801, anch'esso in corso di assegnazione), e che il Gruppo Lega Nord Padania è altresì in procinto di presentare alla presidenza del Senato un provvedimento sulla materia – propone alla Commissione di udire informalmente i COCER delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia

di finanza, nonché i responsabili degli Stati maggiori, quelli dei Comandi generali (Carabinieri e Guardia di finanza), e, da ultimo, il Ministro della difesa.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(149) RAMPONI. – *Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore SERRA (PD), ricordando che il 10 ottobre 2008 il Ministero della difesa e la Croce rossa italiana avevano stipulato una convenzione che prevedeva la presenza, presso lo Stato maggiore della Difesa, di un rappresentante del Corpo militare della Croce rossa e di uno del Corpo infermiere volontarie, allo scopo di instaurare un'incisiva collaborazione tra le istituzioni su questioni di interesse comune, a partire dalla valutazione delle problematiche concernenti il concorso dei Corpi ausiliari a favore della Sanità militare. Tale convenzione, tuttavia, non sembra ancora pienamente operativa, e questo particolare aspetto induce a prendere in considerazione non solo l'istituzione di un Ruolo d'onore, ma anche le problematiche relative allo stato giuridico degli appartenenti al Corpo e l'inquadramento dello stesso in un contesto amministrativo certo ed univoco. Conclude sottolineando l'opportunità di acquisire il parere del Ministro della difesa sulle tematiche appena evocate, ed in particolare sulla necessità di varare una regolamentazione di carattere generale.

Replica quindi il sottosegretario CROSETTO, ricordando che la tematica sottesa al disegno di legge in titolo ha sempre incontrato il favore del dicastero sin dalla XIV legislatura, ed osservando, da ultimo, che gran parte delle problematiche inerenti il Corpo militare della Croce rossa, regolate da una normativa piuttosto vetusta risalente al 1936, potrebbero trovare soluzione anche nell'ambito di applicazione delle norme di cui alla legge n. 246 del 2005.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore SCANU (PD), facendo presente che, nel corso dell'esame presso la 10^a Commissione del disegno di legge n. 1195, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», il Governo ha presentato un emendamento (n. 32.0.100), attraverso il quale si prevede la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare al soccorso in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, nonché delle missioni di pace da parte delle Forze armate.

La proposta in questione appare, tuttavia, non afferente alla materia trattata dal disegno di legge in questione, e pertanto il fatto di averla presentata in relazione al citato provvedimento potrebbe configurare un'oggettiva lesione delle competenze della Commissione difesa. In ragione di ciò sarebbe a suo avviso opportuno che la Presidenza della Commissione si attivasse, presso le opportune sedi, al fine di far dichiarare l'emendamento improponibile per estraneità all'oggetto della discussione, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Replica il presidente CANTONI, osservando che la problematica in questione era nota sia alla Presidenza della Commissione, sia al Ministro della difesa. Saggiunge che l'emendamento in questione è stato da poco ritirato dal Governo.

La senatrice AMATI (PD) prende spunto da un'interrogazione a risposta orale in Assemblea (n. 3-00051, vertente sulle modalità di svolgimento della parata militare in occasione della festa della Repubblica e sull'istituzione di *stage* volontari estivi per i giovani presso le caserme militari), presentata il 5 giugno 2008 e da poco convertita in interrogazione a risposta scritta (n. 4-01205). Chiede al rappresentante del Governo di acquisire informazioni circa la tempistica della risposta.

Il sottosegretario CROSETTO osserva brevemente che gli interventi modificativi consistono in una riduzione del 10 per cento dei reparti impiegati e da 90 a 82 minuti nella durata della manifestazione, non incidendo significativamente sul valore della celebrazione, bensì operando una lieve riduzione dei costi della stessa. Per quanto concerne, invece, gli *stage* volontari estivi, il rappresentante del Governo rileva che l'iniziativa è seguita costantemente dal Dicastero, e già ne saranno a breve avviate le prime concretizzazioni. Il costo della stessa dovrebbe essere stimato in circa 500.000 euro, ma sono altresì allo studio dei piani *ad hoc* onde ottenere significative riduzioni.

La senatrice AMATI (PD) ringrazia.

La seduta termina alle ore 9,20.

53^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI esprime i più sentiti ringraziamenti al regista Fred Kuwornu per aver consentito la visione in anteprima del suo film «Inside Buffalo», la cui proiezione ha avuto luogo prima della presente seduta ed alla quale hanno assistito numerosi membri della Commissione difesa. Il film verteva sul contributo della divisione afroamericana statunitense Buffalo alla liberazione dell'Italia durante la Seconda guerra mondiale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rende noto che il Ministro dell'interno lo ha informato del varo di un decreto di rinnovo del Piano di impiego del personale delle Forze armate nel controllo del territorio.

Il rinnovo del Piano prevede l'impiego per sei mesi, a decorrere dal 4 febbraio, di complessive 3000 unità appartenenti all'Esercito, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei Carabinieri con compiti militari, che opereranno in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Di tali unità, poste a disposizione dei prefetti di province, 2000 sono destinate alle esigenze di vigilanza ad obiettivi fissi e 1000 a quelle di perlustrazione e pattuglia.

In particolare, delle 2000 unità destinate alle esigenze di vigilanza ad obiettivi fissi, 1000 saranno utilizzate per la vigilanza esterna ai Centri di identificazione ed espulsione, ai Centri di accoglienza per richiedenti asilo e ai Centri di accoglienza o di prima accoglienza per immigrati e 1000 per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Le restanti 1000 unità sono destinate a compiti di perlustrazione e pattuglia.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società «Difesa Servizi Spa»

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore AMATO (*PdL*), rilevando innanzitutto che il disegno di legge appare fortemente innovativo tanto sul piano del diritto quanto su quello dell'economia, costituendo un modello per il legislatore (chiamato ad intervenire su di una materia sino ad ora non normata, se non per via giurisprudenziale) e per la pubblica amministrazione (chiamata a sperimentare una più produttiva gestione delle risorse).

Il provvedimento, quindi, rappresenta un importante passo avanti verso la necessaria ridefinizione di alcune funzioni del «sistema Difesa», in chiave di razionalizzazione della spesa e di programmazione degli interventi, in linea con l'obiettivo di possedere delle Forze armate in grado di affrontare la duplice sfida internazionale della crisi economica e della crisi della sicurezza. Inoltre, vengono introdotti nuovi principi giuridici, nuove forme organizzative e nuovi strumenti operativi che puntano all'affermazione del criterio di trasparenza, sia nella programmazione e nella gestione delle risorse, sia nello svolgimento del rapporto committenza-committenti, sia, ancora, nella creazione di un valore aggiunto.

Procede, pertanto, alla disamina dell'articolato, rilevando che il disegno di legge all'esame della Commissione consta di due articoli, volti a valorizzare tanto il patrimonio immateriale, quanto quello materiale delle Forze armate.

In particolare, l'articolo 1 concerne la tutela della denominazione e dei segni distintivi delle Forze armate, considerandoli beni appartenenti al patrimonio storico, e culturale dell'istituzione militare e colmando un evidente vuoto legislativo che rischiava di compromettere ulteriormente l'immagine ed il patrimonio simbolico delle istituzioni della Difesa. Gli oggetti della tutela –da determinare e catalogare con successivo regolamento del ministero della Difesa- sono quindi indicati in denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Nel dettaglio, al comma 1 viene affermata l'esclusività dell'uso dei predetti simboli da parte delle istituzioni prima menzionate, mentre al successivo comma 2 sono specificate le modalità attraverso le quali il Ministero della difesa può consentirne l'utilizzo e l'uso temporaneo ad altri soggetti pubblici o privati mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, sempre nel rispetto delle finalità e dell'immagine delle Forze armate. Tali atti potranno essere stipulati, direttamente e prevalentemente, dalla società «Difesa Servizi S.p.A.» di cui al successivo articolo 2.

Di conseguenza, i commi 3 e 4 apprestano gli opportuni strumenti sanzionatori, tanto sul piano civile che su quello penale: sia attraverso il rinvio agli articoli 124, 125 e 126 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sia prevedendo (salvo che il

fatto non costituisca più grave reato), la multa da 1.000 a 5.000 euro per chiunque fabbrichi, venda, esponga, adoperi industrialmente ovvero utilizzi al fine di trarne profitto le denominazioni, ed i segni distintivi delle Forze armate. Tale disciplina, secondo quanto statuito dal successivo comma 5, non trova tuttavia applicazione nei confronti dei collezionisti e degli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative. Al riguardo, l'oratore precisa altresì che la contraffazione dei predetti simboli costituisce un più grave reato da perseguirsi per le vie penali.

Da ultimo, il comma 6 prevede l'emanazione di opportuni regolamenti (su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze), al fine di individuare i segni distintivi tutelati e di determinare le modalità di attuazione di quanto disposto.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del provvedimento che costituisce la società per azioni «Difesa servizi S.p.A.», e ne stabilisce la relativa disciplina, rilevando innanzitutto che tale società si configura come un soggetto privato, ma allo stesso tempo non distinto dall'Amministrazione della difesa in quanto ad essa strettamente legato sulla base di un rapporto interorganico. In particolare, attraverso questo sistema (definito con l'espressione *in house providing*), la Pubblica amministrazione non ricorre all'impresa privata per il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa, ma provvede da sé al perseguimento del bene o dell'interesse pubblico mediante attività interna ad essa stessa, senza previa gara. Si tratta pertanto non solo di una rivoluzione organizzativa ma anche culturale, attraverso un modo nuovo di operare che viene offerto alla pubblica amministrazione.

In particolare, prosegue il relatore, l'espressione *in house providing* è comparsa per la prima volta nel «Libro bianco» del 1998, nel quale la Commissione europea ha specificato il concetto degli appalti *in house* come quelli aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e locale o tra un'Amministrazione ed una società interamente controllata. La situazione che si viene a determinare legittima quindi l'affidamento diretto del servizio di un ente pubblico ad una persona giuridicamente distinta qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Trattandosi di una deroga ai principi di concorrenza, la giurisprudenza ha interpretato in modo progressivamente più restrittivo il requisito del controllo analogo, stabilendo che esso è escluso ove ricorra la presenza, anche minoritaria, di un soggetto privato nella compagine sociale.

L'istituto riveste, pertanto, carattere eccezionale rispetto alla disciplina in materia di appalti, ed appare prevalentemente delineato in sede pretoria attraverso due note sentenze della Corte di giustizia CE (sentenze del 18 novembre 1999, causa C-107/98 «Teckal», e dell'11 maggio 2006, causa C-340/04 «Carbotermo»). Attraverso il primo dei dispositivi citati, l'organo giurisdizionale comunitario ha ammesso la deroga alla regola

della gara in materia di appalti, prevedendo la possibilità di ricorrere all'affidamento *in house* alle condizioni prima enunciate. La seconda sentenza ha quindi precisato, in senso restrittivo, i requisiti in presenza dei quali il controllo analogo può essere ritenuto sussistente, tenuto conto del carattere di eccezionalità dell'istituto. Su queste premesse, la giurisprudenza nazionale è quindi intervenuta precisando che i requisiti richiesti dal giudice comunitario ricorrono quando il consiglio di amministrazione della società non disponga di rilevanti poteri gestionali, quando la società non acquista vocazione commerciale, quando le decisioni più importanti sono sottoposte al vaglio preventivo dell'ente pubblico, quando non è ammessa la cessione di azioni a terzi, e quando l'attività della stessa sia svolta prevalentemente, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, in favore dell'ente pubblico vigilante.

Esaurite le necessarie premesse di carattere concettuale, il relatore procede all'illustrazione degli 11 commi di cui si compone l'articolo. In particolare, il comma 1 costituisce la società «Difesa Servizi S.p.A.», ed individua l'ambito particolare in cui essa è chiamata ad operare. Risultano infatti ad essa affidate le attività correlate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla stipula ed alla gestione dei contratti di sponsorizzazione, all'attività negoziale volta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della Difesa non correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, (da individuare attraverso apposito decreto del Ministro della difesa), ed infine alla concessione in uso temporaneo ed a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della difesa, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, secondo quanto statuito dall'articolo 7 della legge n. 808 del 1985. Il comma 2 fissa, quindi, il capitale sociale in un milione di euro, stabilendo altresì che successivi aumenti dello stesso saranno determinati da apposito decreto del Ministro della difesa. La norma prevede, infine, l'intera partecipazione della società da parte del Dicastero, in ossequio ai principi formulati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Passando ad illustrare il comma 3, il relatore osserva che la società sarà posta sotto la vigilanza del ministero della Difesa ed opererà secondo gli indirizzi strategici ed i programmi da esso stabiliti. La disposizione chiarisce inoltre i compiti della società (prestazione di servizi, svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo all'Amministrazione della difesa, anche espletando le funzioni di centrale di competenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006), e prevede inoltre la possibilità di assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con riferimento, quindi, all'attività svolta in qualità di centro di competenza, osserva che il comma 4 precisa che questa dovrà essere svolta prendendo a riferimento i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni (CON-

SIP), di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Relativamente al comma 5, l'oratore rileva che questo rinvia allo statuto della società per quanto attiene le modalità di funzionamento interno. La disposizione prevede altresì che lo statuto venga adottato tramite decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Sempre tramite decreto sarà poi prevista la nomina sia dei componenti del consiglio di amministrazione (del quale potranno far parte anche gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente), che dei membri del collegio sindacale. Riguardo al comma 6, illustra quindi i contenuti minimi che lo statuto della società dovrà possedere, ai fini del rispetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria: proprietà esclusiva, da parte del Ministero della difesa, del capitale sociale (assieme al divieto imperativo di cedere le azioni o di costituire diritti a favore di terzi su di esse), nomina, da parte del Ministro, dell'intero consiglio di amministrazione della società, e suo assenso alla nomina dei dirigenti, elencazione delle modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di politica aziendale, obbligo dell'esercizio dell'attività societaria prevalentemente a favore del Ministero della difesa e divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Con riferimento, quindi, al comma 7, rileva che esso disciplina le modalità di utilizzo degli utili, con un incisivo controllo dell'Amministrazione vigilante, sotto forma di autorizzazione. E' altresì previsto che la società non possa sciogliersi se non per legge. Il successivo comma 8, poi, stabilisce che la pubblicità nella Gazzetta ufficiale del decreto con il quale si approva lo statuto della società tiene luogo degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di costituzione delle società, mentre il comma 9 rinvia alle norme del diritto privato e della contrattazione collettiva per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Osserva da ultimo che il comma 10 prevede che la società possa impiegare personale civile e militare della Difesa assegnato, in via temporanea, secondo le modalità di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre il comma 11 disciplina, infine, la copertura finanziaria del provvedimento attraverso la corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del Fondo per interventi strutturali e di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307, dello stesso anno.

Esaurita la disamina dell'articolato, l'oratore prosegue formulando alcune brevi osservazioni in ordine al testo del provvedimento. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno chiarire nel dettaglio le «esigenze non direttamente correlate all'attività delle forze armate», per l'assolvimento delle quali la società svolge le proprie funzioni, nonché valutare in che rapporto la società stessa si porrà nei confronti di «Geniodife», ossia con la direzione generale dei lavori e del demanio che sovrintende, fra i suoi molti compiti, alla progettazione, realizzazione e manutenzione

delle costruzioni edili ordinarie e speciali, al coordinamento con gli Stati maggiori di forza armata per tutti gli interventi infrastrutturali, alla vigilanza sulle attività esecutive connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere, ed all'attività amministrativa riguardante l'affidamento degli appalti ed alla gestione dei relativi contratti.

Inoltre, con riferimento alla relazione introduttiva che precede il disegno di legge, rileva che da un lato la formula «criteri di economicità» appare sintetica, dato che l'accertamento in ordine ad essa richiede sempre un giudizio di valore sulla congruità delle condizioni di efficienza e produttività, mancando le quali l'economicità stessa non potrebbe sussistere, e che dall'altro l'espressione «attività correlate» potrebbe portare ad obiettive difficoltà nella qualificazione delle attività principali costituenti l'oggetto della società. Relativamente al citato requisito del controllo analogo, richiama quindi una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (n. 1837 del 2006, che precisa che si tratterebbe di un vero e proprio controllo strutturale consistente in una vera e propria amministrazione indiretta della società partecipata mediante la nomina degli organi societari), alla luce della quale non appare opportuna la formulazione della relazione introduttiva laddove si specifica che i requisiti richiesti dal giudice comunitario ricorrono nel caso in cui il consiglio di amministrazione della società non disponga di rilevanti poteri gestionali: infatti, tale organo dovrebbe disporre della facoltà di adottare tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e sotto questo aspetto si rende necessario definire un punto d'incontro tra il diritto societario e le indicazioni stabilite dal giudice comunitario.

Relativamente, infine, al terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, il relatore osserva che sarebbe opportuna una migliore definizione dell'oggetto sociale, specificando le attività principali e quelle complementari o strumentali alle prime. Inoltre, particolare attenzione si dovrebbe prestare alla possibilità, prevista dalla norma, che «Difesa Servizi S.p.A.» possa assumere delle partecipazioni: andrebbe infatti valutata la possibilità di sottoporre questa possibilità all'autorizzazione ministeriale, nonché di fissare limiti oggettivi al suo esercizio. Infine, con riferimento all'inciso dove si prevede che «La società di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa», l'oratore precisa che esso andrebbe interpretato alla luce di quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, che ha precisato che l'opera del ministero non sin sostanzia in una mera vigilanza, bensì in un penetrante controllo gestionale ed economico della società partecipata.

Conclude esprimendo un sostanziale avviso favorevole in ordine al provvedimento in titolo, rimarcando la positiva opera compiuta dal Governo nell'introdurre elementi di innovazione formale e materiale nell'ordinamento legislativo e nell'organizzazione del Ministero della difesa.

Si apre, quindi, un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore PEGORER (PD) , preso atto della lunga ed esaustiva esposizione del relatore, nonché della particolare importanza del provvedimento all'esame della Commissione, osserva che sarebbe quanto mai opportuno udire esperti di settore al fine di acquisire fondamentali elementi conoscitivi che potrebbero arricchire il successivo dibattito.

Alla proposta del senatore Pegorer si associano i senatori CAFORIO (IdV) e SCANU (PD), il quale, nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'ampia ed approfondita esposizione del relatore, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di soluzioni condivise sia dalle forze politiche di maggioranza che da quelle facenti parte dell'opposizione.

Il presidente CANTONI, nel sottolineare l'importanza ed il carattere innovativo del provvedimento in titolo, osserva che la necessità di acquisire eventuali elementi conoscitivi attraverso delle specifiche audizioni, di per sé condivisibile, andrebbe tuttavia conciliata con quella di pervenire all'approvazione in Commissione in tempi congrui.

Il sottosegretario CROSETTO, nell'esprimere il proprio apprezzamento in ordine alle tematiche evocate dal relatore nella sua lunga esposizione, pone l'accento sulla positività del provvedimento all'esame della Commissione, che mira a dotare il Dicastero di uno strumento moderno ed improntato a criteri di oggettiva trasparenza al fine di soddisfare le proprie esigenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

141^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo in ordine agli articoli 3 e 6 del testo del decreto-legge inerenti la materia della rateizzazione e i relativi effetti di cassa.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta, atteso che sono attualmente in corso i relativi approfondimenti da parte dell'Esecutivo.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare l'espressione del parere sul testo al fine di acquisire gli elementi necessari per la valutazione degli effetti finanziari della rateizzazione in termini di cassa. Propone comunque di procedere con l'esame degli emendamenti.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*) illustra gli emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione ai rischi di infrazioni comunitarie, la proposta 1.13. Occorrono chiarimenti in ordine alle

proposte 1.17, approvata dalla Commissione, e 2.2. Rileva poi che occorre valutare la proposta 2.100, approvata dalla Commissione. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari, rispetto al meccanismo di rateizzazione come delineato nel decreto-legge, in relazione alle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Segnala le proposte 4.1 e 4.2, in relazione al venire meno della prevista intimazione. Riscontra poi la necessità di acquisire chiarimenti in relazione alle proposte 4.3 e 4.6, approvate dalla Commissione, in ordine all'assenza di effetti sulla platea degli importi esigibili, mentre occorre conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine agli emendamenti 4.7 e 4.8. Rileva inoltre che occorrono chiarimenti sulle proposte 4.13 e 4.170, approvata dalla Commissione, nonché 4.200 e 4.210. Occorrono chiarimenti altresì in ordine alla proposta 4.0.200, i cui richiami normativi non appaiono corretti.

Osserva la necessità di valutare gli effetti delle proposte 4.22 e 4.23, mentre occorre valutare in relazione al testo l'emendamento 4.27. In ordine alla proposta 4.33, approvata dalla Commissione, fa presente la necessità di acquisire conferma che possa procedersi nei limiti delle risorse previste. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 6.1, 6.2 (in relazione al comma 1-*bis*), 6.5, mentre segnala in relazione ai meccanismi contabili la proposta 6.6. È necessario acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 6.0.100 del Governo. Rileva poi che occorre conferma della disponibilità delle risorse in ordine alle proposte 6.10 e 6.0.1 (di cui si segnala inoltre il comma 2 in relazione al meccanismo contabile), entrambe approvate dalla Commissione, mentre occorre valutare la copertura a valere sulla Tabella C in ordine agli emendamenti 6.0.200, 6.0.201, 6.0.3, quest'ultimo approvato dalla Commissione, nonché 6.0.4. Segnala altresì la copertura mediante riduzione lineare della Tabella C in ordine all'emendamento 6.0.300. Riscontra poi che occorre acquisire conferma dell'invarianza della proposta 6.0.5 in relazione all'ultimo periodo. In ordine agli ulteriori emendamenti e relativi subemendamenti, fa presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti in ordine alla proposta 1.402. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 3.400, del Governo, e 6.400. Occorrono elementi di chiarimento in ordine alla proposta 3.400/1, 3.401, mentre occorre conferma della disponibilità delle risorse in ordine alla proposta 6.10/3. Occorre acquisire chiarimenti circa gli effetti connessi al diverso meccanismo di destinazione delle risorse in relazione alla proposta 6.700. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte 6.10/1 e 6.10/2. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.13 in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, mentre non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo in ordine agli effetti finanziari in ordine alle proposte 1.17, 2.2 e 2.100.

Il PRESIDENTE propone quindi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.13, mentre propone di so-

spendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, posto che si è in attesa dei chiarimenti relativi alla disposizione del testo, che è opportuno acquisire al fine di una piena valutazione delle relative proposte emendative.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime quindi il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3 e 4.6, che sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in quanto incidono sul meccanismo dell'intimazione affievolendone gli effetti. Esprime altresì parere contrario sulle proposte 4.7 e 4.8 in quanto determinano effetti finanziari negativi rispetto al meccanismo delineato dal testo. Esprime altresì parere contrario sulla proposta 4.13 in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine all'emendamento 4.13, rileva che la modifica sul termine richiamato ai fini della rateizzazione può comportare un rischio di determinazione di effetti finanziari negativi in termini di mancati introiti di debiti esigibili.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva che non vi sono osservazioni dell'Esecutivo sulla proposta 4.170.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come l'emendamento 4.170 possa ingenerare una ambiguità nel testo normativo in ordine all'entità dell'esigibile rispetto alla formulazione del decreto-legge, per cui non appare del tutto chiara l'assenza di effetti finanziari asserita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BUONFIGLIO evidenzia come l'intento della proposta emendativa in questione sia di limitare e definire meglio l'entità delle quote esigibili, specificando l'arco temporale di riferimento; riconosce tuttavia che potrebbe profilarsi un dubbio interpretativo rispetto al tenore del testo del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI alla luce del dibattito e dei chiarimenti forniti dall'Esecutivo propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.13, mentre propone di rinviare l'esame della proposta 4.170 al fine di svolgere i necessari approfondimenti. Propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

142^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta odierna antimeridiana.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai chiarimenti richiesti sul testo del decreto-legge in ordine ai profili della rateizzazione e ai relativi effetti di cassa. Al riguardo, dà la parola al rappresentante del Governo per i necessari chiarimenti.

Il sottosegretario GIORGETTI dà lettura della nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si chiarisce che, anche in considerazione dell'andamento del fabbisogno tendenziale e sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio, nelle previsioni tendenziali dei saldi di finanza pubblica non si è tenuto conto prudenzialmente degli effetti derivanti dal recupero delle somme dovute dai produttori del settore lattiero-caseario, anche in considerazione del fatto che tali debiti sono da sempre risultati scarsamente onorati. Evidenzia che le somme esigibili nel corrente anno o che lo diventassero negli anni successivi, sarebbero effettivamente riscuotibili solo a seguito di lunghe e complesse procedure coattive, per cui la rateizzazione avrebbe anche effetti positivi sulla finanza pubblica in virtù dell'effettivo pagamento. Sottolinea che la rateizzazione può indurre altresì i debitori, per le somme non esigibili in virtù

di un contenzioso in atto, ad accedere alla rateizzazione medesima, pagando l'importo della rata annuale dopo aver rinunciato al contenzioso.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, evidenzia dunque come non si pongano problemi di copertura finanziaria in relazione al meccanismo di rateizzazione delineato dal provvedimento, considerato peraltro che potrà procedersi ad un effettivo incameramento di somme per le quali è attualmente pendente un consistente contenzioso risalente nel tempo.

Il senatore LUSI (*PD*) rileva come le entrate relative al pagamento delle sanzioni da parte degli allevatori costituiscono un'entrata prevista dalla legislazione vigente, per cui non appare accettabile la risposta prospettata dalla Ragioneria in ordine alla mancata contabilizzazione delle medesime, considerato peraltro che si fa riferimento a debiti scaduti e pienamente esigibili.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato come le somme in questione accedano ad un conto di tesoreria e dunque non ineriscano al bilancio dello Stato in senso proprio, il senatore Nicola ROSSI (*PD*) evidenzia il carattere del tutto insostenibile della risposta fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, posto che ivi si afferma la mancata contabilizzazione in via prudenziale di somme che costituiscono invece un'entrata a legislazione vigente. Sottolinea la gravità dei contenuti della risposta fornita dalla Ragioneria, chiedendo al sottosegretario di chiarire se tale posizione risulta nota e condivisa dal Ministro dell'economia. Si sofferma inoltre sull'asserito carattere prudenziale inerente la mancata appostazione in bilancio delle entrate in questione, che costituisce un comportamento non in linea con il quadro della legislazione vigente e di cui dovrebbe rendersi conto al Parlamento.

Il senatore MORANDO (*PD*) formula osservazioni fortemente critiche sulla risposta fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, posto che si mette in dubbio la contabilizzazione di entrate previste a legislazione vigente, che come tali debbono essere scontate nel bilancio annuale. La nota presentata dall'Esecutivo pone in dubbio il criterio stesso del bilancio costruito a legislazione vigente, per cui viene ad essere fortemente compromessa l'attività di esame svolta dalla Commissione bilancio in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Alla luce del grave quadro che appare emergere in ordine alla costruzione del bilancio a legislazione vigente risulta dunque necessario procedere ad una pronta audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di esaminare tale profilo, considerata peraltro l'ingente entità delle cifre in questione. Non appare sostenibile la tesi prospettata dall'Esecutivo circa l'assenza di effetti relativi alla prevista rateizzazione, posto che sul piano della cassa tali effetti risultano certi, aparendo quindi necessaria una quantificazione degli stessi con la relativa copertura. Profili problematici si pongono altresì

sul piano della competenza, risultando comunque non accettabile l'argomento della irrilevanza della rateizzazione sul piano finanziario per la mancata appostazione nel bilancio a legislazione vigente delle entrate dovute. Si sofferma inoltre sugli effetti che si realizzano in termini di fabbisogno e debito, sottolineando come le somme in questione risultino già pagate dallo Stato italiano a favore delle istituzioni europee in relazione al contenzioso comunitario, per cui si realizza un effetto rilevante anche sotto tale profilo. Anche sotto tale aspetto non appare quindi sostenibile l'assenza di effetti sul bilancio dello Stato asserita dalla nota della Ragioneria generale, posto che tali effetti risultano già registrati e dunque pongono una necessità di analisi quantitativa sia in termini di competenza che di cassa.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la questione in esame è stata già oggetto di provvedimento normativi e risale a un consistente arco temporale, sottolinea comunque la necessità di approfondire i criteri della costruzione del bilancio a legislazione vigente, condividendo l'istanza in tal senso posta dal senatore Morando. Tuttavia, con riferimento agli effetti finanziari connessi alla specifica previsione del provvedimento in esame, rileva l'assenza di profili finanziari negativi, non risultando necessaria una copertura.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva che non sussistono profili problematici sul piano della competenza, sottolineando peraltro che, rispetto alla legislazione anteriore al decreto in esame, il provvedimento preveda il riconoscimento di un pagamento ulteriore a titolo di interessi, nel caso della rateizzazione, per cui, alla luce della situazione descritta nella relazione tecnica, sottolinea come non si determinino effetti di cassa negativi in relazione alla rateizzazione in questione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) formula osservazioni critiche in ordine ai contenuti della nota depositata dal rappresentante dell'Esecutivo, richiamando i dati forniti nella relazione tecnica al provvedimento, che fanno riferimento ad ingenti importi riferiti al quadro della legislazione vigente. Non è dunque sostenibile che tali importi non siano stati scontati in bilancio, posta la natura pienamente esigibile dei medesimi, come chiaramente affermato nella relazione tecnica. La nota della Ragioneria sembrerebbe porre in dubbio il carattere stesso dell'esigibilità delle somme in questione, che invece emerge chiaramente dai contenuti della relazione tecnica, per cui appare doveroso che il Ragioniere generale dello Stato e il Ministro dell'economia e delle finanze riferiscano in Senato, al fine di chiarire tale aspetto.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rileva l'assenza di effetti sul piano della competenza correlati alla prevista rateizzazione, posto il dato prudenziale adottato dal Governo nelle relative stime e considerato altresì il regime della perenzione che interessa i crediti dello Stato.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) sottolinea come, oltre ai profili evidenziati circa la costruzione del bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge in esame pone un serio problema in ordine all'effettiva possibilità di incamerare le somme previste a titolo di credito esigibile per lo Stato. La situazione che di fatto caratterizza il settore degli allevatori agricoli consentirà infatti di incassare solo una minima parte rispetto all'importo complessivo del debito esigibile, per cui si pone anche tale problema in ordine all'effettività nella realizzazione delle entrate.

Il senatore MERCATALI (*PD*) si sofferma sui profili della effettiva riscossione delle somme in questione, rilevando come risulti necessario apprestare un sistema di maggiore garanzia per lo Stato sotto tale profilo. Al riguardo, risulterebbe necessario conoscere il dato di quanto sia stato effettivamente pagato per i periodi pregressi. In relazione ai chiarimenti precedentemente forniti dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine agli effetti della rateizzazione, con particolare riferimento a un effetto compensativo tra gli interessi non maturati per il periodo pregresso e gli interessi che invece saranno versati dagli allevatori che accedano alla rateizzazione, evidenzia la necessità che tali argomenti siano supportati da dati specifici. È necessario, quindi, che sia fornita una documentazione puntuale, al fine di chiarire a quanto ammonterebbe l'incasso a favore dello Stato. Sotto tale profilo, sarebbe necessaria la presentazione di un'apposita relazione tecnica, debitamente circostanziata, posto che allo stato attuale non risultano forniti i necessari chiarimenti.

Il senatore VACCARI (*LNP*) evidenzia come le cifre relative all'estinzione del contenzioso comunitario risultano trattenute dalle istituzioni europee in quanto scontate a valere sulle risorse relative alla politica agricola comune. Non risulta quindi venire in rilievo un effetto diretto a carico dello Stato anche sul piano della maturazione degli interessi. Dal quadro attuale non risultano quindi profili di costo in relazione alla rateizzazione in questione, non risultano necessaria una copertura finanziaria a riguardo.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*), associandosi alla richiesta già prospettata dal senatore Morando in ordine alla necessità che il Governo riferisca sui profili in questione, si sofferma sugli effetti in termini di fabbisogno connessi alla prevista rateizzazione. I contenuti della nota della Ragioneria generale dello Stato pongono una questione di palese violazione dell'articolo 81 della Costituzione, posto che sembra profilarsi una discrezionalità in capo agli organi tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze e, segnatamente, della Ragioneria generale dello Stato, in ordine alla decisione di quali voci appostare nel bilancio a legislazione vigente. In tale quadro si prospetta una forte opacità nell'operato dell'Esecutivo e degli organi tecnici del medesimo, che pone una grave questione di controllo effettivo da parte del Parlamento nel quadro costituzionale delineato dall'articolo 81.

Il presidente AZZOLLINI, ribadendo l'impegno ad attivarsi per una pronta audizione del Ministro dell'economia in ordine ai criteri adottati per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, che potrà essere oggetto di approfondimento nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della legge di contabilità, rileva comunque come il provvedimento in esame non ponga una questione di copertura finanziaria. Propone quindi di mantenere il parere già illustrato dal relatore nella seduta di ieri, stanti gli elementi forniti dal Governo in ordine all'assenza di effetti finanziari connessi alla rateizzazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene annunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del Presidente, preannunciando che i gravi profili emersi nel corso del dibattito e relativi ai contenuti della nota della Ragioneria generale dello Stato presentata in data odierna, saranno riproposti nel corso del dibattito in Assemblea.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva, inoltre, come la nota della Ragioneria generale dello Stato faccia riferimento ad una previa estinzione e rinuncia al contenzioso da parte dei soggetti che accedano alla rateizzazione, che non risulta invece specificata nel testo del provvedimento. Propone quindi di integrare il parere proposto dal relatore, sul quale comunque ribadisce il voto contrario della propria parte politica, con un'ulteriore condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a specificare la necessità di una rinuncia da parte dei soggetti allevatori al contenzioso eventualmente pendente.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva i possibili effetti negativi che un vincolo alla rinuncia al contenzioso potrebbe determinare a carico delle aziende produttrici, con gravosi rischi in termini di sostenibilità economica e di andamento aziendale.

Il senatore VACCARI (*LNP*) sottolinea la necessità di specificare che la rinuncia avvenga contestualmente all'accettazione della rateizzazione, in relazione al meccanismo previsto dalla normativa e senza che possa pregiudicarsi il contenzioso in atto, anche in caso di mancato riconoscimento della rateizzazione medesima, con ciò tutelando le aziende produttrici.

Il PRESIDENTE, accedendo al rilievo posto dal senatore Morando, propone quindi di integrare la proposta di parere già illustrata con un'apposita condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a specificare il vincolo alla rinuncia al contenzioso da parte dei soggetti che accedono alla rateizzazione. In ordine agli emendamenti, già illustrati nella precedente seduta, alla luce dei chiarimenti forniti sul testo, propone l'espressione di una semplice contrarietà in ordine alle proposte rilevate dal relatore riferite all'articolo 3. In ordine all'emendamento 4.170, sul quale il Governo non ha osservazioni, propone l'espressione di un parere

non ostativo. Il Proponente altresì pare non ostativo sulle proposte 4.200 e 4.210, sulle quali il senatore DE CASTRO (PD) chiarisce l'assenza di effetti sul piano finanziario.

Il senatore MERCATALI (PD) chiarisce altresì che la proposta 4.200 è volta a consentire un meccanismo di riscossione maggiormente garantista per l'AGEA.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sulla proposta 4.0.200, sulla quale il PRESIDENTE propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GIORGETTI si rimette invece alla Commissione sulla proposta 4.33, sulla quale il PRESIDENTE propone un parere di semplice contrarietà.

Il senatore LUSI (PD) sottolinea la necessità di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.33.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario sulle proposte 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, nonché sulla proposta 6.10 in quanto le risorse non risultano capienti. Non vi sono osservazioni sulla proposta 6.0.100, mentre la proposta 6.0.1 presenta una copertura inadeguata. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 6.0.200, 6.0.201, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.300.

Il PRESIDENTE informa che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 6.0.4, in un testo 2 recante una diversa copertura finanziaria per l'importo relativo all'arco temporale sino al 31 dicembre 2009. Dopo aver evidenziato, al riguardo, la correttezza della quantificazione, evidenzia come la copertura sia stata riformulata prevedendo non più un taglio lineare sulla tabella C per l'intero importo, ma facendo riferimento a distinte fonti di copertura, per cui propone l'espressione di un parere non ostativo al riguardo. In ordine alla proposta 6.0.5, propone un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'ultimo periodo del capoverso 4, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Propone altresì un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.402, priva di relazione tecnica, nonché sulle proposte 6.400 e 6.700; propone altresì l'espressione di un parere di contrarietà, ai sensi della citata norma costituzionale sulla proposta 3.401, sulla quale il Governo è invece favorevole. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.400. Appaiono determinare maggiori oneri le proposte subemendative relative all'emendamento 6.10, per cui propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LUSI (*PD*) esprime la necessità di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.400 in relazione alle argomentazioni già svolte sul testo.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una riformulazione dell'emendamento 1.401, che non presenta profili di natura finanziaria per cui propone l'espressione di un parere non ostativo, al riguardo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 2, al comma 2, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente".

che all'articolo 4, al comma 5, siano soppresse le parole "; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma provvede l'AGEA";

che all'articolo 4 dopo il comma 2 sia inserito il seguente: "2-bis. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 3 da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari".

In ordine agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.402, 3.401, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.13, 4.0.200, 4.22, 4.23, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.0.1, 6.0.200, 6.0.201, 6.0.300, 6.400, 6.700, 6.10/1, 6.10/2 e 6.10/3.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 4.33. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte, ad eccezione che sull'emendamento 6.0.5 sul quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, al capoverso 4, dell'ultimo periodo.».

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

66^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM 2008 428 definitivo) (n. 20)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) riepiloga le osservazioni emerse nel corso del dibattito chiedendo al rappresentante del Governo un'indicazione di massima circa la possibilità di esprimere da parte della Commissione un orientamento in materia di IVA applicata sulle cessioni di beni e servizi nei settori dei lavori pubblici e dell'edilizia sociale nonché per le spese di rappresentanza per la partecipazione a congressi.

Il presidente BALDASSARRI, sempre all'indirizzo del rappresentante del Governo, specifica che l'esame del documento in titolo potrebbe costituire l'occasione per esaminare, se pure incidentalmente, la normativa fiscale relativa alle spese congressuali, limitata agli oneri per vitto e alloggio – anche con la previsione di un limite complessivo di deducibilità ai fini IRPEF – al fine di sostenere la competitività del comparto turistico in tale settore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene essenziale avere, a differenza della scorsa seduta, una interlocuzione con il rappresentante del Governo,

circa la possibilità che la Commissione concentri l'attenzione sulla proposta di aliquota ridotta sulle cessioni di beni e servizi nel settore edile, anche al fine di contrastare i fenomeni di frammentazione e sommerso che caratterizzano tale comparto. A suo parere, è importante acquisire la valutazione del Governo, anche per valutare la possibilità di applicare l'aliquota ridotta ai prodotti della ecoedilizia e della demotica, nonché sulle opere pubbliche realizzate, in particolare dagli enti locali.

Il senatore MUSI (*PD*) ribadisce l'esigenza che il Governo, pur nel limite della procedura prevista, fornisca orientamenti circa gli obiettivi strategici che si intendono conseguire attraverso l'utilizzo di aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto e possa altresì fornire indicazioni di massima sull'impatto finanziario di tali scelte.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene essenziale focalizzare l'attenzione della commissione anche sulla possibilità di uniformare l'aliquota IVA sulla cessione di gas metano per riscaldamento e per cottura, in modo da dare un segno concreto di sostegno alle famiglie.

Dopo un intervento del senatore COSTA (*PdL*) che giudica favorevolmente la rimodulazione delle aliquote ridotte, anche la fine di contrastare la crisi economica, interviene il sottosegretario MOLGORA il quale specifica in premessa che la proposta di direttiva è volta ad ampliare la facoltà degli Stati membri di prevedere una aliquota ridotta per la cessione di determinati beni e servizi, senza dover chiedere preventivamente l'autorizzazione in sede comunitaria.

Dopo aver ricordato che l'Italia ha finora utilizzato tale possibilità solo su due settori economici, e cioè l'edilizia e la ristorazione, ritiene utile prevedere un ampliamento ulteriore delle categorie di beni e servizi da sottoporre ad aliquota ridotta nello specifico settore dell'edilizia, pur già inserite, ma con un profilo diverso e globalmente inteso, all'interno delle ristrutturazioni edilizie; ragioni per cui ritiene che una specificazione opportuna potrebbe essere la previsione di stabilire un'aliquota ridotta per le cessioni dei singoli beni e servizi anche al di fuori della ristrutturazione degli immobili. Specifica inoltre la questione dell'aliquota IVA da applicare alle opere pubbliche realizzate, soprattutto, dagli enti locali costituisce un punto di estremo rilievo al quale il Governo guarda con grande interesse: tuttavia ritiene che un'aliquota del 10 per cento potrebbe costituire un buon punto di equilibrio rispetto all'ipotesi, astrattamente più valida ma che presenta forti controindicazioni di carattere squisitamente fiscale, di un'aliquota ancora più ridotta. Conclude condividendo le osservazioni svolte dal senatore Lannutti in merito all'aliquota IVA sul gas metano, ma osserva la disomogeneità rilevata non dipende dalla disciplina comunitaria bensì da un'autonoma scelta del legislatore italiano, in ragione di ben noti vincoli di bilancio.

Preso atto della discussione svolta, il presidente BALDASSARRI rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta per la valutazione di una bozza di risoluzione da sottoporre alla Commissione da parte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione introduttiva.

Nel dibattito prende la parola il senatore MARCUCCI (*PD*) il quale ritiene che il provvedimento tradisca la politica complessiva del Governo nel settore dei beni culturali, dato che anche sui Comitati e sulle Edizioni nazionali sono state fatte scelte ispirate alla logica «dell'asfissia». Deplora infatti che i fondi per i Comitati, seppur progressivamente ridotti negli anni, abbiano ora registrato addirittura un brusco dimezzamento.

Nel richiamare il pregevole lavoro della Consulta, reputa essenziale finanziare Comitati nazionali su base pluriennale ed esprime perciò perplessità circa la scelta – evidentemente obbligata date le risorse – di sostenere solo gli eventi celebrativi riferiti al 2009. In proposito fa presente che le manifestazioni si sviluppano su di un arco temporale più ampio rispetto all'anno in cui ricorre l'anniversario, anche al fine di conferire ai Comitati idonea visibilità nei rapporti con gli altri enti pubblici. In base a tali scelte, prosegue, non sarà invece possibile a suo giudizio preparare per tempo alcune celebrazioni, come ad esempio quelle cavouriane che avranno luogo nel 2010.

Nel contestare con forza i tagli operati in tale ambito, dichiara che sarebbe stato più dignitoso annullare del tutto i finanziamenti, mentre in

tal modo si rischia addirittura il ridicolo. Deplora altresì il mancato rifinanziamento di Comitati beneficiari di contributi lo scorso anno, alcuni dei quali peraltro di indiscusso valore nazionale.

Nel rivendicare che il precedente Governo aveva avviato un processo di trasparenza in relazione alle scelte degli eventi da celebrare, esprime particolare apprezzamento per la serietà del lavoro svolto da un organo altamente qualificato, quale la Consulta, pur preannunciando un voto contrario motivato dall'approccio del Ministero, che ha assistito inerte al depauperamento del patrimonio culturale.

Rileva indi criticamente che il finanziamento dei Comitati avrebbe potuto produrre buoni risultati con costi contenuti dal punto di vista del ritorno sul territorio, tanto più che d'ora in avanti si diffonderà invece un messaggio culturale negativo. Avviandosi alla conclusione, dopo aver ribadito le potenzialità connesse al riconoscimento della valenza nazionale delle celebrazioni, prefigura le conseguenze dannose derivanti dal depotenziamento di tale strumento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), nel rilevare che l'Italia avrebbe numerose manifestazioni da celebrare data l'importante tradizione storica, segnala tuttavia che occorre concentrare le risorse sugli eventi significativi a livello nazionale, attraverso una selezione più mirata. Ritene infatti che alcune manifestazioni beneficiarie di risorse statali abbiano un rilievo locale tale da non richiedere la compartecipazione dello Stato.

Nel preannunciare comunque un voto favorevole sullo schema di parere che il relatore si accinge ad elaborare, ribadisce l'esigenza di verificare il carattere nazionale delle celebrazioni, evitando peraltro di prolungare i finanziamenti oltre i termini ragionevoli.

Il senatore RUSCONI (*PD*) deplora la decurtazione dei contributi, che conferma tristemente la scelta dell'Esecutivo di ricorrere ai settori della cultura, dell'istruzione e dell'università per prelevare sempre nuove risorse.

Ribadisce quindi l'orientamento negativo del suo Gruppo, segnalando che alcune celebrazioni non rifinanziate, come ad esempio quelle riferite ad Altiero Spinelli, sarebbero state invece fondamentali per la diffusione di messaggi culturali positivi al Paese. Nel sottolineare l'esigenza di stanziamenti pluriennali, deplora peraltro le scelte dell'Esecutivo che giudica legate a precisi orientamenti politici e a specifici legami sul territorio.

Occorre infine a suo avviso che la selezione delle manifestazioni sia il frutto del lavoro di personalità altamente qualificate, onde rimarcare il rilievo culturale dei progetti presentati.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) enfatizza la connessione tra alcune celebrazioni e il processo di alfabetizzazione del Paese, rispetto al quale il Governo dovrebbe farsi carico di promuovere la conoscenza di eventi storici importanti.

Nel manifestare a sua volta un orientamento negativo, reputa essenziale elaborare modalità nuove che puntino alla valorizzazione delle iniziative con spiccato carattere nazionale, selezionate da organismi particolarmente competenti. Al riguardo auspica che la Commissione indirizzi adeguatamente il Governo, tanto più che le manifestazioni culturali hanno conseguenze benefiche anche sui flussi turistici e possono pertanto essere inserite nei pacchetti offerti dalle agenzie di viaggio. A tal fine occorre comunque assicurare una programmazione pluriennale, in modo da rendere più efficaci le offerte turistiche.

Il senatore VALDITARA (*PdL*), nell'esprimere apprezzamento per le affermazioni della senatrice Mariapia Garavaglia, reputa comunque necessaria la selettività degli investimenti, tanto più che le risorse disponibili sono limitate. Ritiene altresì che lo Stato debba finanziare prettamente le celebrazioni che hanno un valore simbolico per la Nazione, rilevando criticamente che nell'elenco proposto solo un terzo di esse rientra in tale ottica. Spetta peraltro agli enti locali valorizzare gli eventi rappresentativi del territorio.

Manifesta quindi il suo favore alla instaurazione di un dialogo fecondo con l'Esecutivo che permetta di individuare le celebrazioni culturalmente valide, anche nella prospettiva di conseguire risparmi di spesa.

Concorda infine con il senatore Rusconi circa la rilevanza della figura di Altiero Spinelli, la cui celebrazione potrebbe a suo giudizio orientare positivamente il percorso culturale del Paese.

Il presidente POSSA (*PdL*) precisa che in base alla legge n. 420 del 1997 le scelte degli eventi da finanziare sono compiute da una Consulta nazionale formata da esperti di chiara fama. Nega pertanto che ci siano carenze nella composizione di tale organismo, che giudica assolutamente autorevole.

Concorda quindi con l'esigenza di sottolineare la valenza culturale, sociale ed economica dei Comitati, rilevando tuttavia che in un momento di difficoltà finanziarie sarebbe già sufficiente il riconoscimento del rilievo di alcuni eventi, a prescindere poi dal concreto ammontare di risorse, del resto inevitabilmente esiguo. Sottolinea infatti come l'aspetto essenziale sia la certificazione del valore di una manifestazione, che può senz'altro accrescerne la visibilità.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) condivide le perplessità manifestate, nonché l'opportunità di fare emergere il carattere effettivamente nazionale degli eventi. Preannuncia quindi l'orientamento negativo del suo Gruppo.

La senatrice POLI BORTONE (*PdL*) esprime perplessità su alcune richieste di finanziamento inerenti celebrazioni diverse dai primi o successivi centenari. Ritiene peraltro che occorra mantenere chiara la distinzione tra i Comitati celebrativi e le associazioni nazionali già operanti nei me-

desimi ambiti, le quali hanno finalità differenti e necessitano di risorse continuative nel tempo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore de ECCHER (*PdL*) il quale richiama anzitutto le disposizioni normative circa i soggetti che possono proporre Comitati ed Edizioni nazionali.

Con riguardo all'esiguità delle risorse, segnala che si era già registrata una progressiva riduzione dei finanziamenti, divenuta più consistente a causa della congiuntura economica. Al riguardo, non ritiene che gli eventi celebrativi debbano essere considerati prioritari rispetto ad altri bisogni, nei confronti dei quali si è analogamente riscontrata la penuria di fondi.

Dopo aver precisato che le manifestazioni oggetto del provvedimento hanno per definizione valenza nazionale, giudica non immediato il ritorno economico di tali iniziative, come dimostra peraltro lo scarso apporto dei privati nei finanziamenti dei Comitati. In proposito, tiene comunque a precisare che spetta prioritariamente allo Stato l'impegno per la cultura e rivendica perciò la funzione pubblica svolta in tale settore.

Pur riconoscendo l'autorevolezza della Consulta, s'interroga indi sull'opportunità di ridurre il numero delle celebrazioni beneficiarie di contributi pubblici aumentandone al contempo la qualità, nella prospettiva di promuovere un messaggio culturale efficace anche all'estero.

Richiama infine il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, rispetto al quale dichiara di aver apprezzato la trasversalità delle opinioni manifestate circa i singoli eventi celebrativi, e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori ASCIUTTI (*PdL*) e PITTONI (*LNP*) e contrario da parte dei senatori GIAMBRONE (*IdV*) e RUSCONI (*PD*), verificato il prescritto numero dei senatori, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

SUI REGOLAMENTI CONSEGUENTI AL PIANO PROGRAMMATICO DELLA SCUOLA

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel registrare l'avvenuta trasmissione dei regolamenti attuativi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112, deplora tuttavia che essi siano stati inviati per conoscenza al Parlamento solo successivamente rispetto alla loro diffusione alla stampa. Dopo aver ricordato di aver chiesto chiarimenti anche circa le prescrizioni alla scuola primaria, censura il reiterato comportamento dell'Esecutivo che giudica lesivo dei diritti e della dignità del Parlamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 60**

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009;

registrato un decremento di risorse pari al 40 per cento, dovuto fra l'altro al momento di crisi economica vissuto dalla Nazione;

rilevata criticamente l'assenza, tra i criteri di valutazione utilizzati per il finanziamento dei Comitati e delle Edizioni nazionali, della capacità di coinvolgimento dei privati;

reputati necessari un maggior coordinamento e la definizione chiara dei termini di presentazione delle domande;

valutati i 13 nuovi Comitati e i 21 rifinanziati per il 2009, nell'ambito dei quali il contributo per le celebrazioni di Bernardino Telesio è stato accantonato in attesa di risolvere i contenziosi pendenti dinanzi al giudice amministrativo;

ritenuto positivo l'indirizzo pluralistico manifestato nella scelta delle celebrazioni, nella consapevolezza tuttavia dell'impossibilità per la Commissione di approfondire in dettaglio la qualità di ciascuna proposta;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. appare necessario verificare con assoluto rigore l'effettiva valenza nazionale delle ricorrenze finanziate dallo Stato;

2. si reputa preferibile distinguere le manifestazioni da finanziare anche in base alla capacità dei promotori nell'attrarre risorse diverse da quelle pubbliche.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

78^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BUTTI (*PdL*), illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, relativamente alle parti di competenza dell'8^a Commissione.

A tale riguardo, si segnala l'articolo 2, in base al quale le iniziative di reindustrializzazione delle aree e dei distretti industriali in crisi sono disciplinate da appositi accordi di programma, basati sul coordinamento dell'attività di amministrazioni statali, Regioni, enti locali e soggetti privati; nell'ambito di tali accordi, è previsto che si provveda anche alla realizzazione di appositi interventi di infrastrutturazione.

L'articolo 12 reca, tra l'altro, norme sulla trasparenza delle offerte promosse dai gestori dei servizi di telecomunicazioni, in modo da permettere agli utenti di effettuare valutazioni comparative, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di gestori concorrenti; l'adozione delle norme regolamentari necessarie ad attuare tale previsione è rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 13, comma 3, prevede un cospicuo aumento, pari a 40 milioni di euro, degli stanziamenti destinati a finanziare le emittenti televisive locali; a questo proposito, si sofferma sulla realtà delle televisioni locali, caratterizzata dalla presenza di circa 600 emittenti sparse sul territorio. Per quanto attiene il loro finanziamento, sarebbe necessario indivi-

duare precisi criteri di ripartizione dei contributi pubblici, al fine di evitare che, accanto ad emittenti che offrono un servizio effettivo e di pubblica utilità, beneficino degli stanziamenti anche operatori presenti solo sulla carta, ma sostanzialmente inattivi.

L'articolo 14, comma 3, interviene sui procedimenti giurisdizionali amministrativi riguardanti la progettazione, approvazione e realizzazione di infrastrutture energetiche, prevedendo l'applicazione dell'articolo 246 del Codice dei contratti pubblici: in tal modo, si vuole contenere l'incidenza dei provvedimenti giurisdizionali sulla realizzazione delle opere e degli interventi programmati in sede politica e normativa, obiettivo – questo – perseguibile anche attraverso meccanismi di disincentivazione di ricorsi giurisdizionali pretestuosi.

Da ultimo, va segnalato, ai fini dell'approvazione del parere, l'articolo 22 sulla valorizzazione ambientale degli immobili militari, che potrebbe richiedere, al comma 5, l'inserimento di una apposita norma di salvaguardia delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

Il presidente GRILLO ringrazia il senatore Butti e dichiara aperta la discussione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Butti, per quanto attiene l'esigenza di rendere maggiormente selettivi i criteri di finanziamento delle emittenti televisive locali, sottolineando come gli ingenti incrementi dei contributi pubblici, disposti negli ultimi anni, non abbiano favorito né l'innalzamento della qualità del servizio offerto né l'ampliamento del pluralismo.

Il presidente GRILLO, dopo aver rilevato come le emittenti locali costituiscano un elemento di pluralismo televisivo, in considerazione degli elevati ascolti registrati sul territorio, ricorda che – all'epoca dell'approvazione della cosiddetta legge Gasparri (legge n. 112 del 2004) – ci si prospettava un assetto televisivo incentrato su tre caratteristiche di fondo: in primo luogo, il duopolio della Rai e di Mediaset, in secondo luogo l'emittenza televisiva locale e, da ultimo, l'insieme delle emittenti regionali (per esempio Telelombardia o Telenorba). Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, era stata prospettata la possibilità che le reti televisive regionali si consorziassero, al fine di creare un circuito di programmazione, basato su trasmissioni nazionali o sovraregionali uniche, affiancate da spazi di programmazione locale differenziati. Sarebbe opportuno individuare i motivi della mancata realizzazione di tale possibilità: probabilmente, la previsione di appositi incentivi fiscali avrebbe condotto ad un esito diverso.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ricorda come la cosiddetta legge Gasparri contenga, all'articolo 7, apposite previsioni sull'emittenza televisiva lo-

cale; altresì, l'articolo 8, comma 1, modificando la legge n. 223 del 1990 (cosiddetta legge Mammì), è intervenuto sulle diffusioni interconnesse tra le televisioni locali, innalzandone il tetto giornaliero a dodici ore: tale disposizione ha così incentivato la creazione di consorzi tra televisioni locali.

Ribadisce, tuttavia, come il problema di fondo sia quello di selezionare i soggetti destinatari di contributi pubblici, evitando finanziamenti a pioggia: infatti, accanto ad operatori che svolgono un effettivo servizio di pubblica utilità – a volte anche in aree non raggiunte dalla programmazione regionale della Rai – si affiancano emittenti fittizie. Sul punto, si potrebbe valutare l'opportunità di avviare un'apposita indagine conoscitiva.

Il presidente GRILLO ritiene che quest'ultima proposta meriti una riflessione: al riguardo, si potrebbe valutare se vi siano le condizioni per procedere congiuntamente con la competente Commissione della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO convoca, dopo la fine della seduta, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dedicato alla programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,10.

79^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per FILT-CGIL il dottor Alessandro Rocchi e il dottor Guido Barucci, per FIT-CISL il dottor Salvatore Pellecchia e il dottor Osvaldo Marinig, per UIL Trasporti il dottor Salvatore Ottonelli e il dottor Pietro Tutera, per UGL Trasporti il dottor Umberto Nespoli, il dottor Franco Alicino e il dottor Giovanni Faccini, per Or.S.A. Ferrovie il dottor Armando Romeo e il dottor Pasquale Giammarco, per FAST Ferrovie il dottor Pietro Serbassi e il dottor Angelo D'Ambrosio, per ASSTRA il dottor Marcello Pa-

nettoni e la dottoressa Alessia Nicotera, per ANAV il dottor Giuseppe Francesco Vinella e il dottor Francesco Fortunato.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Or.S.A. Ferrovie, FAST Ferrovie, ASSTRA Associazione trasporti, CONF SERVIZI Confederazione nazionale dei servizi e ANAV Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda succintamente l'oggetto dell'indagine conoscitiva in titolones.

Prende la parola Salvatore PELLECCCHIA, della FIT-CISL, il quale – dopo aver consegnato alla Commissione un documento riassuntivo delle osservazioni di tutte le sigle sindacali convocate – rileva le criticità connesse alla possibile diversificazione del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. in due *business unities*, di cui l'una preposta a erogare, a condizioni di mercato, servizi redditizi quali l'alta velocità e l'altra strutturata come *bad company*, che assorbirebbe le passività dell'azienda. Tale ipotesi di riorganizzazione societaria rischia di avere effetti negativi sul servizio di trasporto universale, come i treni a media-lunga percorrenza ed il trasporto merci, senza contare le conseguenze deteriori sull'indotto occupazionale, nonché – per effetto del passaggio dal trasporto su rotaia a quello su gomma – sulle cause di inquinamento. Altresì, si sofferma sulle penalizzazioni che l'entrata a regime dall'alta velocità, avvenuta lo scorso dicembre, ha comportato sulla puntualità dei treni adibiti al trasporto pubblico locale.

Evidenzia, quindi, la persistenza di aspetti di criticità legati alla pulizia dei treni e, più in generale, alla vetustà del materiale rotabile.

Da ultimo, censura il fatto che il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non preveda la salvaguardia di *standard* minimi del servizio di trasporto universale.

Interviene, poi, Armando ROMEO, della Or.S.A. Ferrovie, che esprime forti perplessità in merito all'ipotesi di diversificazione societaria del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., in quanto tale soluzione rischia di depotenziare l'efficienza del trasporto su rotaia, soprattutto nel Mezzo-

giorno d'Italia. Inoltre, l'applicazione, anche alla rete ferroviaria, del binomio tra servizi redditizi e servizi universali – prospettata dai vertici delle Ferrovie dello Stato – potrebbe comportare uno scadimento del livello di manutenzione dei binari.

Salvatore OTTONELLI, della UIL Trasporti, evidenzia come l'attenzione mediatica, pressoché esclusiva, concentratasi negli ultimi mesi sui treni ad alta velocità abbia fatto passare in secondo piano la parte restante del servizio ferroviario: a tale riguardo, ricorda che, nei settori diversi da quelli dell'alta velocità, si sono registrate complessivamente riduzioni di servizi pari a circa il cinquanta per cento, con conseguenti problemi di mobilità ed ingolfamento del trasporto regionale; notevoli criticità sono altresì emerse nel settore del trasporto merci, le cui inefficienze si sono riverberate negativamente sulla produttività di importanti aree portuali.

Tutto ciò rischia di degenerare in un dualismo deteriore tra un servizio ferroviario di alto livello, rappresentato sostanzialmente dall'alta velocità, e un servizio universale di qualità notevolmente inferiore, con la conseguenza di smarrire il ruolo strategico che le ferrovie italiane hanno avuto sia nel rafforzamento della coesione sociale sia nell'impulso allo sviluppo economico del Paese.

Il presidente GRILLO, riallacciandosi a quest'ultima considerazione, ricorda come la Commissione abbia ben chiaro che il livello di eccellenza dei treni ad alta velocità, di cui si deve andare fieri, non esaurisce le problematiche complessive del trasporto ferroviario, soprattutto locale, su cui occorre concentrare l'attenzione delle istituzioni, ai fini della determinazione di una chiara linea di indirizzo politico.

Umberto NESPOLI, della UGL Trasporti, nell'apprezzare le parole del presidente Grillo, rileva i limiti di una politica industriale tesa a incanalare investimenti sull'alta velocità, nonostante emerga simultaneamente nel Paese una forte domanda di servizi di trasporto pendolare.

Pietro SERBASSI, della FAST Ferrovie, associandosi alle considerazioni degli altri sindacati, si sofferma sull'annosa problematica della compatibilità tra il trasporto su gomma e quello su rotaia: tale questione richiede una riflessione, soprattutto per quanto riguarda il riparto dei finanziamenti.

Interviene Alessandro ROCCHI, della FILT-CGIL, che esprime forte preoccupazione per i possibili effetti negativi derivanti dal combinato disposto delle riduzioni dei trasferimenti pubblici in favore delle Ferrovie dello Stato, delle criticità del trasporto merci, nonché della capacità dell'azienda di far fronte agli oneri di manutenzione della rete ferroviaria imposti dal contratto di servizio.

Il presidente GRILLO ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*) chiede chiarimenti ai sindacati sulla questione del cosiddetto «macchinista unico» e sulle relative implicazioni in termini di sicurezza.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), dopo aver preliminarmente rilevato la necessità di garantire sull'intero territorio nazionale *standard* minimi del servizio di trasporto universale, chiede chiarimenti in merito agli obblighi di manutenzione della rete ferroviaria previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e le Ferrovie.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) chiede delucidazioni sulla posizione dei sindacati in merito alla costituzione di società miste tra F.S. e le Regioni per la gestione del trasporto pubblico locale, nonché relativamente all'ipotesi di creazione di una *bad company* che assorba le passività delle Ferrovie dello Stato, e, da ultimo, sulla sicurezza dei treni ad alta velocità.

Ricorda, altresì, come il suo Gruppo parlamentare si stia impegnando a correggere il disegno di legge delega sul federalismo fiscale, anche al fine di prevedere livelli minimi di tutela del servizio di trasporto universale.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) rivolge alle Organizzazioni sindacali due quesiti concernenti la chiusura delle officine di manutenzione del materiale ferroviario ed i fenomeni di evasione ed elusione delle tariffe ferroviarie, dovuti alla mancanza di controlli.

Risponde ai quesiti posti Salvatore PELLECCIA, della FIT-CISL, che manifesta la propria contrarietà rispetto ad ogni ipotesi di diversificazione del Gruppo Ferrovie dello Stato tra una *good company* e una *bad company*.

Relativamente alle società miste di gestione del trasporto ferroviario locale, ritiene necessario – prima di esprimere una valutazione definitiva – chiarirne le finalità istituzionali, che dovrebbero consistere nel miglioramento della qualità del servizio offerto; a tale proposito, sarebbe opportuno, preliminarmente alla costituzione di tali società, predisporre un contratto unico di servizio per il settore della mobilità, al fine di individuare parametri certi in base ai quali valutare l'operato delle società medesime.

Con riguardo al mancato pagamento delle tariffe, ricorda come i sindacati abbiano già sollecitato le Ferrovie dello Stato a non abdicare alla necessaria attività di controllo.

Per quanto attiene, poi, le officine di manutenzione, rammenta che le organizzazioni sindacali sono in trattativa con l'azienda, per raggiungere un accordo sulle innovazioni di progetto, così da permettere alle officine di risparmiare nell'organizzazione di lavoro.

Salvatore OTTONELLI, della UIL Trasporti, risponde in merito alle società miste, ribadendo la necessità – prima di esprimere un giudizio compiuto – di chiarirne le finalità.

Con riguardo all'ipotesi di creazione di una *bad company* che assorba le passività del Gruppo Ferrovie dello Stato, ritiene che si tratti di un progetto non condivisibile, tenuto conto dell'onere che verrebbe a gravare sulle finanze pubbliche.

Affronta, quindi, le questioni della manutenzione e della sicurezza del materiale ferroviario, nonché quelle dell'elusione ed evasione tariffaria: su quest'ultimo punto, ritiene necessario predisporre, a terra, un controllo capillare a campione da attivarsi sia prima che al termine dei viaggi, così da eliminare la sensazione di totale impunità.

Alessandro ROCCHI, della FILT-CGIL, risponde in merito alle questioni della manutenzione del materiale rotabile e dell'infrastruttura ferroviaria, sottolineando il rischio di un deterioramento del servizio offerto; sull'ipotetica creazione di una *bad company*, si associa alle considerazioni negative degli altri sindacati.

Armando ROMEO, dell'Or.S.A Ferrovie, ricorda come, sul tema del cosiddetto «macchinista unico», siano stati chiesti chiarimenti alle Ferrovie dello Stato circa il rispetto della normativa sulla sicurezza del personale e dei viaggiatori; per quanto riguarda, invece, la sicurezza dei treni ad alta velocità – problema emerso in seguito a due recenti casi di spezzettamento di vetture verificatisi a Milano e ad Anagni – si è sollecitata l'azienda a porre sotto verifica tutti i ganci dei treni, attraverso un impianto a ultrasuoni.

Il presidente GRILLO rammenta come, sulla questione della sicurezza dei treni ad alta velocità, l'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato abbia assicurato che, in un caso, sono già stati adottati provvedimenti disciplinari, mentre, nell'altro, sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) svolge alcune puntualizzazioni sulla sicurezza dei treni ad alta velocità, ricordando peraltro come, secondo l'Amministratore delegato delle Ferrovie, il caso di Milano sia riconducibile ad un errore umano, mentre l'incidente di Anagni potrebbe derivare da un possibile sabotaggio.

Il senatore CICOLANI (PdL) rileva che la qualità del servizio di trasporto universale può essere perseguita a mezzo di apposite sinergie tra le istituzioni, l'azienda ed i sindacati, così da permettere alle Ferrovie dello Stato di competere con gli altri concorrenti europei sia sul versante delle risorse umane e finanziarie sia sui prezzi delle tariffe.

Il presidente GRILLO ringrazia gli intervenuti ed introduce i rappresentanti di ASSTRA-Confservizi e ANAV.

Interviene Marcello PANETTONI, presidente di ASSTRA, che illustra analiticamente un documento scritto, che consegna alla Commissione. Nella relazione, dà conto dei dati e delle dimensioni del trasporto pubblico locale, nonché del quadro normativo di riferimento.

Si sofferma, in particolare, su alcune proposte elaborate dall'associazione per far fronte alle criticità del settore: tra l'altro, reputa opportuno costituire un'apposita autorità amministrativa indipendente, che determini meccanismi di indicizzazione periodica delle tariffe e delle compensazioni per obblighi di servizio, dal momento che queste due voci rappresentano gli unici elementi di introito delle società di trasporto pubblico locale.

Si richiede, altresì, lo stanziamento di appositi finanziamenti necessari ad ammodernare il parco degli autobus, la cui età media, in Italia, è di circa due o tre anni inferiore al livello medio europeo, con conseguenti effetti negativi in termini di inquinamento.

Si sollecita, infine, la previsione di meccanismi premiali tesi ad incentivare il miglioramento delle condizioni di trasporto pubblico, nonché l'estensione al settore del cosiddetto «cuneo fiscale», consistente in un ampliamento degli oneri deducibili dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Interviene, quindi, Giuseppe Francesco VINELLA, presidente di ANAV, il quale illustra un documento, consegnato alla Commissione, dove si analizzano le problematiche del trasporto pubblico locale.

Fra l'altro, sottolinea la necessità sia di semplificare la normativa di settore sia di assicurare condizioni di competitività; a quest'ultimo proposito, esprime una forte critica sul mancato trasferimento alle società di trasporto pubblico locale, da parte delle regioni, degli introiti derivanti dalla compartecipazione ad una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, come previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Il presidente GRILLO ringrazia i rappresentanti di ASSTRA e ANAV, riservandosi di proseguirne l'audizione in un'altra eventuale seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

54^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella precedente seduta è iniziato il dibattito sul disegno di legge in titolo, e constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara chiuso lo stesso.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente PICCIONI, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole testé illustrato dalla relatrice.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Su richiesta della relatrice ALLEGRINI (*PdL*), il presidente PICCIONI propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, stabilito nella seduta del 24 febbraio scorso, fissandolo per martedì 17 marzo, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 5 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

sono riscontrabili progressi dell'Iraq relativamente al rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche, come emerso anche in occasione delle consultazioni elettorali recentemente avvenute in tale Paese;

l'Italia è uno dei principali soggetti attivi per la stabilizzazione in Iraq, partecipando all'*International Compact with Iraq*, un'iniziativa congiunta del governo iracheno e delle Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq. Inoltre, l'Italia contribuisce all'IRFFI (*International Reconstruction Fund Facility for Iraq*), uno strumento finanziario multilaterale per la ricostruzione dell'Iraq, che opera attraverso due fondi fiduciari amministrati dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale;

il Trattato in questione valorizza ulteriormente il ruolo espletato dall'Italia non solo per la liberazione e la ricostruzione dell'Iraq, ma anche per un consolidamento politico ed economico di tale paese e per un ritorno dello stesso nel consesso delle nazioni libere;

il Trattato è finalizzato a promuovere nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale e ad incrementare i rapporti politici fra l'Italia e l'Iraq, avviando una nuova fase incentrata sulla cooperazione economico-sociale fra tali due nazioni, nell'ottica prospettica della creazione di un contesto di pace e stabilità nella regione mediorientale;

nel preambolo del Trattato viene sancito il principio della cooperazione per la crescita socio-economica, in base al quale l'Italia si impegna a mettere a disposizione dell'Iraq esperti italiani, al fine di ridurre il divario di sviluppo tra tali due nazioni, adoperando gli strumenti di collaborazione secondo modalità improntate alla solidarietà e traendo altresì profitto dalle complementarità esistenti tra le rispettive economie;

l'articolo 6 del Trattato, relativo alla cooperazione della crescita socio-economica, prefigura la definizione di programmi e progetti specifici, con particolare attenzione al settore dell'agricoltura (come pure di altri settori), volti alla promozione dello sviluppo socio-economico delle rispettive popolazioni, con particolare attenzione alle fasce più deboli, alla prima infanzia, ai giovani e alle donne;

il predetto articolo 6 promuove lo scambio di informazioni economiche e tecnico-scientifiche – da realizzare anche attraverso la messa a

disposizione di esperti – nonché lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie;

sempre con riguardo all'articolo 6, viene previsto che l'Italia e l'Iraq riconoscano la crescente importanza della cooperazione decentrata, considerandola quale forma di partecipazione delle rispettive società civili allo sforzo, volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori attraverso progetti di crescita economico sociale;

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

55^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Urso e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mauro Bussoni, Vice Direttore Generale di Confesercenti e il dottor Tommaso Campanile, Responsabile DPT competitività e ambiente del CNA.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione di rappresentanti di Confesercenti e di rappresentanti del CNA

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti di Confesercenti per la loro presenza alla seduta odierna.

Il dottor BUSSONI, riservandosi di trasmettere agli Uffici della Commissione un documento scritto, si sofferma sulle distorsioni presenti nel mercato dell'energia elettrica che penalizzano le PMI. In particolare rileva come, nell'ultimo anno, le componenti a copertura di oneri di interesse generale, quelle che coprono gli squilibri dovuti al funzionamento del sistema elettrico nonché le componenti che compensano i livelli territoriali che ospitano centrali nucleari, sono cresciuti per i piccoli consumatori non energivori di circa il 101 per cento.

Interviene brevemente il senatore VETRELLA (*PdL*) per evidenziare la necessità di garantire una maggiore concorrenza nel mercato del gas.

Il dottor BUSSONI precisa che, se il mercato del gas venisse effettivamente liberalizzato al pari di quanto avvenuto per il mercato elettrico, si produrrebbero dei risparmi per i consumatori e per le imprese pari a circa il 10%.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Bussoni e dà il benvenuto ai rappresentanti della CNA.

Il dottor CAMPANILE illustra quindi un documento, che consegna ai membri della Commissione, soffermandosi sulla progressiva perdita di competitività delle imprese italiane dovuta ai maggiori costi energetici che debbono sopportare rispetto agli altri competitori europei. Evidenzia, quindi, come l'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi nel corso del 2008 ha evidenziato la debolezza del sistema energetico italiano, determinando pesanti ricadute sui costi di energia elettrica e gas a danno dei consumatori finali, in particolare piccole imprese e famiglie. Richiama pertanto l'attenzione sull'importanza di garantire maggiori condizioni di trasparenza del mercato e di ostacolare il formarsi di posizioni dominanti che inevitabilmente danneggiano i consumatori e gli utenti.

Intervengono brevemente la senatrice FIORONI (*PD*), per richiedere alcuni chiarimenti in merito alle disparità di trattamento tra PMI e grandi imprese, con riguardo agli oneri e alle imposte relative all'energia elettrica, e la senatrice GRANAIOLA (*PD*) che chiede delle precisazioni in merito ai maggiori costi provocati dall'assenza di un adeguato processo di liberalizzazione nel mercato del gas.

Il dottor CAMPANILE fornisce i chiarimenti richiesti evidenziando la diversità di trattamento che, nel campo dell'approvvigionamento energetico, sussiste tra PMI e grandi imprese e rileva come, nonostante sia stata impostata una separazione, nel settore del gas, tra il comparto distribuzione e le infrastrutture di rete, non si siano avuti dei benefici concreti per i consumatori finali. Da ultimo richiama l'importanza di promuovere le cosiddette aste telematiche sull'energia.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Campanile e dichiara chiuse le odierne audizioni.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario URSO ritira l'emendamento 32.0.100.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) dichiara di aggiungere la propria firma, insieme a quella del senatore Monti, al subemendamento 16.200/1.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

56^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mariano Bella, Responsabile dell'Ufficio Studi di Confcommercio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione di rappresentanti di Confcommercio

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta anti-meridiana di oggi.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Bella per la sua presenza alla seduta odierna.

Il dottor BELLA, illustra un documento, che consegna ai membri della Commissione, fornendo alcuni dati sull'attuale crisi economica che sta colpendo soprattutto le imprese di piccole e medie dimensioni. Rileva, con riguardo ai temi dell'indagine conoscitiva, come il prezzo del petrolio greggio risulta oggi sensibilmente inferiore a quello di inizio 2008. Tenendo conto, infatti, delle variazioni del cambio euro-dollaro, fatto pari a circa 38 euro per barile, il prezzo risulta sceso del 29 per cento circa dai 62 euro dei primi mesi del 2008. Sottolinea come per le famiglie italiane, nell'ipotesi di uguaglianza dei consumi da febbraio fino a dicembre 2009, rispetto all'analogo periodo del 2008, il risparmio per l'energia elettrica per l'anno in corso dovrebbe ammontare a 640 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il gas il minore esborso delle famiglie, con la stessa ipotesi di uguaglianza dei consumi, dovrebbe ammontare, nel 2009, a 800 milioni di euro. La riduzione di queste spese obbligate per le famiglie potrebbe comportare un risparmio pari a 280 euro per singolo nucleo familiare.

Il senatore MESSINA (*PdL*) richiede alcuni chiarimenti in merito alla possibilità che i risparmi per le spese energetiche sostenute dalle famiglie producano degli effetti positivi sui consumi degli italiani. Rileva, a tale proposito, che tali risparmi potrebbero costituire una importante leva per l'economia nazionale anche nella situazione attuale di crisi economica.

Dopo un breve intervento del presidente GARRAFFA in merito al vertiginoso aumento del prezzo dei prodotti petroliferi registratosi nei primi sei mesi del 2008, il dottor BELLA fornisce i chiarimenti richiesti dai senatori intervenuti con particolare riguardo ai dati elaborati dal Servizio studi di Confcommercio e contenuti nel documento consegnato agli atti della Commissione.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Bella per il contributo fornito alla Commissione e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GARRAFFA, in attesa che la Commissione bilancio esprima i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge in titolo rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di venerdì 27 febbraio, sono stati presentati quattro emendamenti. Precisa altresì che nella seduta odierna non sarà possibile procedere a votazioni, non essendo ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente né sul testo del disegno di legge né sulle proposte emendative.

Su richiesta del relatore CASTRO (*PdL*), concordi il senatore LUSI (*PD*) ed il PRESIDENTE, si conviene di fissare un nuovo termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti a domani, 5 marzo, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(392) BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche

(550) COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica

(918) NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO sottolinea che, nonostante le sue ripetute sollecitazioni, non è ancora pervenuta dal Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati dal nuovo testo unificato presentato dalla relatrice, senatrice Biondelli. Assicura che si farà carico di reiterare tale richiesta, attesa la condivisione unanime della Commissione sulla finalità del testo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella e Ferruccio Fazio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi ieri. In tale sede, anche in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, si è convenuto all'unanimità di dedicare l'odierna seduta alla eventuale espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati allo schema di testo unificato proposto dal relatore ed assunto quale testo base per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi (consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento). In tale seduta, il relatore si riserva di presentare alcuni emendamenti, rispetto ai quali verrà stabilito un termine di presentazione per i relativi subemendamenti. Inoltre, si è stabilito all'unanimità che la Commissione nella seduta di giovedì mattina, alle ore 8, inizierà la votazione degli emendamenti e che alle ore 14,30 della stessa giornata sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della prossima settimana in merito al prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge menzionati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(10) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e della petizione n. 428 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) preliminarmente osserva che si è finora svolto in Commissione un confronto nel complesso costruttivo, seppur a tappe forzate e talora contrassegnato da toni aspri che comunque si inseriscono nella ordinaria dialettica parlamentare, nella convinzione che non si sia trattato di uno sterile rituale, ma abbia costituito un'occasione di riflessione di indubbio valore. Del resto, la difficoltà di elaborare un testo normativo in una materia così delicata fa sì che la stessa scelta dei vocaboli potrebbe dare adito ad interpretazioni diverse. In questo quadro, nel condividere pertanto l'esigenza di apportare talune modifiche terminologiche, fa presente che esse non costituiranno unicamente revisioni di carattere semantico, bensì saranno dirette ad offrire una maggiore chiarezza sostanziale del testo.

Stante l'esigenza di un atto normativo che si muova sul solco della necessità di assicurare il rispetto della libertà della persona, per un verso, e il rispetto dell'inviolabilità della vita umana, per altro verso, riconosce

come talvolta l'interpretazione dei principi ispiratori della disciplina possa essere oggetto di controversia politica; ciò nonostante, ritiene necessario legiferare nel reciproco rispetto delle posizioni espresse dai Gruppi di maggioranza e di opposizione, nella prospettiva di pervenire alla definizione di una disciplina organica, nel prioritario obiettivo di offrire risposta alle problematiche connesse al «fine vita».

In questo quadro, benché si sarebbe potuto ritenere preferibile affrontare anche il tema delle cure palliative e degli *hospice* ai fini di una maggiore completezza normativa, si è reputato tuttavia necessario rispettare l'intesa assunta con l'altro ramo del Parlamento, nei termini più volte richiamati dal Presidente; in ogni caso, l'ordine del giorno n. 1, a suo avviso, può raccogliere un largo sostegno da parte di tutte le forze politiche, nonché dello stesso Governo, senza tuttavia prevaricare il corso dei lavori della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati.

Fa presente come abbia ritenuto apprezzabili e condivisibili talvolta gli spunti, i contributi e le proposte emerse nel corso della fase illustrativa degli emendamenti; in tal senso, a suo parere, vi sono le condizioni per accogliere numerosi emendamenti, senza posizioni preconcepite riguardo al firmatario o allo schieramento politico di appartenenza, ma con esclusivo riferimento ai contenuti che si propongono.

Alla luce di tali considerazioni presenta e illustra l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato al resoconto, integralmente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 dello schema di testo unificato riguardo ai principi e alle finalità della disciplina in corso di definizione, cogliendo l'occasione per esprimere apprezzamento per la riflessione svolta al riguardo dai senatori componenti anche le Commissioni Affari costituzionali e giustizia. Ritiene in particolare di accogliere, i suggerimenti volti a eliminare espressioni talvolta ridondanti e più confacenti ad una terminologia di carattere costituzionale più che di legislazione ordinaria. Osserva inoltre come si renda necessario, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, riformulare l'enunciazione dei principi presenti negli articoli 2 e 3 dello schema di testo unificato, nella prospettiva di evitare ogni forma di dubbio interpretativo ed equivoco terminologico, esprimendo al riguardo particolare apprezzamento per il contributo offerto dal senatore Astore, dalla senatrice Bianconi, e da esponenti del Gruppo del Partito Democratico, proponenti di taluni emendamenti in tal senso. Analogo apprezzamento è rivolto ai senatori D'Alia e Fosson e ad altri proponenti di emendamenti del Gruppo del Partito Democratico per lo spunto offerto in tema di terapie palliative e cure domiciliari.

Presenta e illustra quindi l'emendamento 10.1000, pubblicato in allegato al resoconto, che modifica i profili relativi alle modalità di espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ferma restando l'esigenza di prevedere idonei meccanismi di formalizzazione e conservazione delle stesse. Condivide in particolare l'esigenza, emersa nel corso del dibattito, di eliminare il riferimento alla figura del notaio – peraltro presente in gran parte dei disegni di legge in titolo ed altresì nel testo approvato all'unanimità nella XIV Commissione – configurando invece il necessario

coinvolgimento del medico di medicina generale, l'unico a suo avviso in grado di poter garantire un effettivo scambio informativo con il paziente ai fini della compilazione della dichiarazione anticipata di trattamento, da registrare poi presso gli uffici delle Aziende sanitarie locali. Si prevede poi la tenuta di un registro presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la cui regolamentazione verrebbe affidata ad un successivo decreto del Ministro competente.

Con riferimento alle proposte emendative concernenti altri profili inerenti alla disciplina in corso di elaborazione, ribadisce l'esigenza che la validità della dichiarazione anticipata abbia una precisa delimitazione temporale, tenuto conto delle possibili variabili, e spesso di notevole entità, che possono determinarsi nel corso del tempo riguardo alla sfera soggettiva, al contesto ambientale e allo stato delle conoscenze scientifiche, ferma restando la disponibilità a ricercare soluzioni diverse riguardo alla determinazione della relativa durata.

Si sofferma quindi sul tema dei trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali, prendendo atto della mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico, così come di alcune proposte emendative presentate dalla stessa parte politica, tra i quali figura l'emendamento a prima firma della senatrice Finocchiaro, in cui si afferma che non costituiscono una terapia bensì forme di sostegno vitale da garantire fino alla fine della vita. A tale riguardo, pur nel presupposto di evitare che si determinino situazioni di accanimento terapeutico, ribadisce tuttavia la preoccupazione di non dare la stura a comportamenti assimilabili al suicidio assistito, lontani quindi dai caratteri propri della sensibilità comune. Pur non nascondendo le difficoltà che si celano dinanzi all'esigenza di trovare in momento di sintesi, si dichiara comunque disponibile a promuovere il più ampio confronto, rivolgendo fin da ora uno specifico ringraziamento ai senatori Saccomanno, Villari e Fosson per l'impegno dimostrato nel faticoso tentativo di trovare una soluzione che coniughi prospettive diverse.

Quanto alle proposte di modifica delle disposizioni che disciplinano il collegio medico, esprime il convincimento che tale collegio, tanto per quanto concerne la valutazione dello stato clinico quanto per il contenzioso tra il fiduciario ed il medico curante, sia esclusivamente un organo di garanzia, senza che ciò possa determinare una sorta di strapotere in favore della classe medica. Concorda tuttavia con l'esigenza di dedicare una maggiore attenzione all'individuazione delle professionalità specifiche ivi contemplate, convenendo al riguardo con quanto espresso dal senatore Fosson e dalla senatrice Poretti nel corso del dibattito.

Dichiara quindi di condividere le argomentazioni formulate dal senatore Cosentino in merito all'esigenza di valorizzare la figura del fiduciario, quale unico interlocutore del medico, nel rappresentare la volontà del soggetto. In questo quadro, evidenzia la necessità che le indicazioni da questi provenienti non siano assistite da un'efficacia vincolante, tenuto conto della rapidità dei cambiamenti che si possano determinare nel corso del tempo, e anche in ottemperanza alle indicazioni stabilite a livello in-

ternazionale al riguardo e richiamate nel parere del Comitato nazionale della bioetica del 2003.

Quanto all'alleanza terapeutica, reputa necessario che l'efficacia delle dichiarazioni anticipate di trattamento non sia prevista come vincolante, paventando altrimenti il rischio che, nell'esercizio della piena libertà di cura da parte del paziente, tale volontà possa invece tradursi in una sorta di imposizione per il medico, pregiudicando la possibilità per questi di poter operare in scienza e coscienza la scelta della terapia più opportuna da prospettare al paziente. Né d'altro canto potrebbe altrimenti configurarsi una forma di obiezione di coscienza da parte del medico, tenuto conto della molteplicità e diversità di ogni situazione, la cui valutazione ritiene preferibile venga puntualmente affidata alla professionalità del medico.

Nel riconoscere nuovamente come nel complesso il dibattito sia stato connotato da uno spirito costruttivo, invita infine a proseguire i lavori nell'ambito di un confronto sereno politico e dai toni pacati.

Il sottosegretario ROCCELLA osserva come, in seguito all'ormai lungo dibattito sviluppato in Parlamento e presso l'opinione pubblica, vi sia una convergenza nel riconoscere l'esigenza di pervenire alla definizione di una disciplina organica, peraltro suffragata dagli impegni presi in ambito parlamentare a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno G1 dello scorso 1° agosto 2008 e della mozione 1-00086 del 10 febbraio 2009. Si tratta in particolare di un'esigenza di cui anche il Governo si è fatto carico, condividendola, ferma restando la necessità che l'iniziativa nasca parlamentare e tale resti.

In questo quadro, rileva come lo schema di testo unificato presentato dal relatore Calabrò rappresenti un'efficace sintesi delle molteplici posizioni in campo: vi è da un lato la tesi di chi pone in evidenza la libertà di scelta del singolo, ovverosia l'autodeterminazione sulle terapie e la progettualità assoluta sulla propria vita, tale da configurare in alcuni casi un vero e proprio «diritto a morire»; dall'altro lato, si scontra la tesi di coloro i quali ritengono impossibile l'espressione di un consenso non attuale. Nel tentativo di trovare una mediazione tra tali posizioni estreme, il testo presentato dal relatore garantisce in primo luogo la libertà di scelta delle terapie, e nel contempo esclude che nell'ambito delle stesse possano farsi rientrare forme di accudimento che vanno considerate come forme di sostegno vitale. Tale impostazione trova peraltro il conforto del parere del Comitato nazionale per la bioetica del 2003, votato all'unanimità, a testimonianza che una soluzione condivisa da laici e cattolici sui principi fondamentali del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia possibile.

Sottolinea come lo schema di testo unificato non sia improntato al paternalismo medico ma volto alla valorizzazione dell'alleanza terapeutica, nel presupposto che non sia vincolante l'efficacia della dichiarazione anticipata di trattamento. Dà quindi atto come nel corso del dibattito vi sia stato un apprezzabile sforzo da parte del mondo cattolico nella ricerca di

un punto di equilibrio, senza sottovalutare o mostrare preclusioni ideologiche all'intervento legislativo in atto.

Esprime inoltre apprezzamento per lo spirito che ha connotato la mozione presentata in Assemblea dal Gruppo del Partito Democratico, che qualifica i trattamenti di idratazione e alimentazione artificiali come forme di sostegno vitale garantite al paziente fino alla fine della vita senza che siano assimilate a forme di accanimento terapeutico. In questo quadro, pur ammettendo come non sia sempre possibile una mediazione, tale impostazione ha sicuramente favorito un graduale avvicinamento tra gli opposti schieramenti: testimonianza ne è stata la disponibilità manifestata dal relatore Calabrò ad accogliere taluni spunti presenti negli emendamenti.

Con riferimento alle cure palliative, pur condividendo le argomentazioni di quanti avrebbero ritenuto preferibile accompagnare la disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento con una idonea regolamentazione diretta alla presa in carico dei pazienti più fragili, ritiene ad ogni modo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Saccomanno sia idoneo a raccogliere tale preoccupazione, costituendo esso stesso il sostrato di base su cui si muove l'intera disciplina in corso di definizione.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) interviene a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, per esprimere il pieno sostegno agli emendamenti presentati dal relatore Calabrò al fine di definire un punto di incontro sui principi generali, pur dichiarandosi consapevole della difficoltà di trovare una condivisione complessiva sugli aspetti specifici e determinanti. In questo quadro, esprime l'auspicio che possa aprirsi una nuova fase all'insegna di una collaborazione continuativa tra le parti politiche, posto che non si tratta di un testo blindato ma aperto alle proposte di modifiche.

Nell'auspicio che possa trovarsi una larga convergenza sui principi di fondo, quali valori comuni idonei a superare la logica degli schieramenti contrapposti, afferma come nella loro declinazione vi sia lo spazio per discutere circa la concreta estrinsecazione degli stessi. A tale riguardo, nel richiamare il principio della libertà individuale, osserva come occorra legiferare per garantire la piena esplicazione di tale diritto, con particolare riguardo alla libertà del malato, finalità cui si è principalmente diretti nell'individuazione di concrete modalità e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale cornice si colloca ad esempio il fiduciario, quale soggetto chiamato ad esprimere la volontà dell'interessato, nel pieno rispetto dello stesso, ma anche in relazione ai cambiamenti che si sono nel frattempo determinati; nonché il medico, chiamato invece ad operare in scienza e coscienza, ragion per cui non potrebbe mai essere considerato come la controparte del paziente nell'ambito dell'alleanza terapeutica. Alla luce di tale impostazione, emergono chiaramente le ragioni per cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non possono essere dotate di efficacia vincolante, posto che il paziente, il fiduciario ed il medico si pongono quali elementi sinergici rispetto alla concreta estrinsecazione dei diritti di libertà previsti in favore di ognuno da parte della Costituzione.

Esprime quindi l'auspicio di una proficua interlocuzione politica nella prospettiva di definire la carta dei valori di riferimento e la loro declinazione nell'ambito di una disciplina auspicabilmente condivisa.

La senatrice BIANCHI (*PD*), in relazione alle considerazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo, si dichiara convinta che siano mature le condizioni per pervenire alla definizione di una disciplina che, nel tentativo di offrire risposta agli interrogativi emersi nell'opinione pubblica, sia concreta espressione della sovranità popolare rappresentata in Parlamento.

Nel ribadire l'esigenza di riconoscere la piena libertà di scelta per le decisioni riguardanti la salute, di cui la libertà individuale costituisce una precondizione indissolubile, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal relatore e dal senatore Saccomanno nel riconoscere la possibilità di un proficuo confronto tra le forze politiche, su un testo che non sia esclusiva espressione della maggioranza, ma che al contrario sia aperto alle richieste avanzate dall'opposizione.

Evidenzia tuttavia come occorra un'attenzione maggiore da parte dei Gruppi di maggioranza al tema delle cure palliative e dell'organizzazione del sistema di *hospice* per l'assistenza degli stati neurovegetativi, nonostante sia ben nota la procedura di esame dei disegni di legge presentati sull'argomento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Sollecita infine un chiarimento sui profili riguardanti i trattamenti di idratazione e alimentazione, poiché ampio è stato lo sforzo del Gruppo del Partito Democratico nella ricerca di una posizione condivisa tendente all'affermazione di forme di sostegno vitale, ferma restando l'esigenza, come peraltro prevista nella mozione discussa in Assemblea, di ammettere l'eccezionalità dei casi in cui l'eventuale sospensione della nutrizione e dell'idratazione sia espressamente oggetto delle dichiarazioni anticipate di trattamento; a tale riguardo si pone la necessità di un confronto aperto, vista la disponibilità manifestata dal relatore.

Il senatore ASTORE (*IdV*) si dichiara da sempre fermo oppositore dei due partiti contrapposti sulle tematiche del «fine vita», giudicando negativamente che si giunga alla definizione di una disciplina che sia espressione di una sola parte politica.

Nell'esprimere apprezzamento per l'apertura importante manifestata da parte dei Gruppi di maggioranza ad un confronto sulle cure palliative, afferma come occorra tuttavia assicurare il massimo rispetto per la molteplicità di voci che animano il dibattito; in tal senso la mera diversità di orientamento sul tema dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali non può essere, inopinatamente interpretata, da parte della maggioranza, in relazione a temi come il suicidio assistito e l'eutanasia, che costituiscono aspetti ben diversi dalle tematiche in discussione.

Ribadisce quindi l'esigenza di pervenire al di là delle formalità procedurali della discussione parlamentare, ad un concreto confronto finalizzato alla ricerca di forme di mediazione, dichiarandosi disposto fin da ora

a ricercare il confronto anche in Assemblea nella prospettiva di evitare che si affermino posizioni ostative alla ricerca di una soluzione condivisa.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*), dopo aver nuovamente ricordato i termini dell'accordo raggiunto con l'altro ramo del Parlamento, in materia di cure palliative propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.1000 e 10.1000 testè presentati dal relatore alle ore 18 della giornata odierna.

Dopo che i senatori BOSONE (*PD*) e BIANCHI (*PD*) chiedono di posticipare la scadenza del termine di presentazione dei subemendamenti, il PRESIDENTE, ribadito che in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto unanimemente di avviare la votazione sugli emendamenti a partire dalla seduta di domani, propone di fissare il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 1.1000 e 10.1000 per le ore 20 di stasera.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 5 marzo 2009, già prevista alle ore 8, avrà inizio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

**ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI ALLO
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 10, 51, 136,
281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368**

Art. 1.

1.1000

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1,2,3, con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività;

garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente;

garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura;

riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative;

garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

Art. 10.

10.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni Finali*). – È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina Generale e registrarle in Uffici dedicati presso le Aziende Sanitarie Locali, le modalità di conservazione delle DAT presso le Aziende Sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.

La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

69^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la dottoressa Lucia Ambrogi, responsabile delle relazioni territoriali e aree protette del WWF, il dottor Antonio Nicoletti, dirigente della segreteria nazionale di Legambiente e il signor Ugo Faralli, responsabile del settore oasi e riserve della Lipu.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il professor BOSCHI illustra le ricerche scientifiche condotte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nel campo dei cambiamenti climatici, accennando ai modelli di simulazione dei cambiamenti climatici sviluppati dall'Istituto. L'INGV ha inoltre svolto ricerche sullo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica, che può avvenire separando l'anidride carbonica dai cosiddetti «gas serra», comprimendola fino a farla diventare liquida e collocandola ad una profondità di circa 1.500 metri, dove subisce un processo di mineralizzazione. In tal modo è possibile smaltire una quantità di anidride carbonica tra il 40 e il 50 per cento di quella prodotta nelle aree metropolitane. L'INGV ha inoltre approfondito le problematiche attinenti allo stoccaggio strategico di gas naturali ed ai relativi problemi di subsidenza, per individuare siti in cui immagazzinare il metano da utilizzare in caso di crisi energetica. Un altro versante di ricerca ha interessato lo stoccaggio geologico delle scorie nucleari, con riferimento al quale l'Istituto è disponibile ad approfondire le ipotesi di individuazione dei siti e a contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche utili a delineare il quadro informativo necessario alle collettività interessate per assumere decisioni consapevoli su un tema particolarmente delicato. L'INGV ha approfondito anche la possibilità di utilizzare i fluidi a bassa temperatura presenti nel sottosuolo, come nel caso della città di Roma sotto la quale scorre acqua alla temperatura di 25 gradi centigradi, impiegata già in epoca imperiale per il riscaldamento delle abitazioni.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di condividere la considerazione del professor Boschi sulla centralità della corretta informazione ai cittadini, quale elemento fondamentale per coinvolgere le collettività interessate nelle decisioni sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse strategico per il Paese: ciò purtroppo non è avvenuto nel caso dell'Alta velocità ferroviaria e della costruzione dei rigassificatori e non sta avvenendo nel caso del nucleare.

Chiede quindi se esistano sul territorio italiano significative opportunità di impiego dell'energia geotermica e quali siano gli eventuali problemi connessi allo sfruttamento di tale fonte di energia. Con riferimento alla questione del nucleare, chiede infine quali siano le aree del Paese in cui è possibile, sulla base di considerazioni di carattere geofisico, procedere all'eventuale installazione di centrali.

Il senatore VICECONTE (*PdL*) si associa alle considerazioni del senatore Della Seta sulla necessità di una maggiore chiarezza informativa quale presupposto per l'accettazione sociale di progetti strategici di interesse nazionale. Cita, ad esempio, il caso di Scanzano Ionico, allorché importanti decisioni sono state adottate senza un'adeguata comunicazione nei confronti delle comunità locali.

Chiede quindi se la soluzione della mineralizzazione dell'anidride carbonica superi il vaglio di un'analisi costi-benefici e quale sia l'incidenza a livello globale. Chiede infine quale sia l'impatto dell'eventuale

stoccaggio di anidride carbonica nella Val d'Agri, tenuto conto che l'anidride carbonica sarebbe depositata in un sito che in passato ospitava gas.

Il senatore LEONI (*LNP*) ritiene necessario differenziare il coinvolgimento del territorio sul versante delle fonti di energia rinnovabili in considerazione delle diverse caratteristiche del territorio e delle collettività amministrative. In tale contesto le multe previste dal Protocollo di Kyoto per la produzione in eccesso di anidride carbonica dovrebbero essere più proficuamente indirizzate a soluzioni edilizie che riducano gli sprechi energetici e conseguentemente la produzione di anidride carbonica. Fa infine presente la necessità di procedere ad una differenziazione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico anche in considerazione delle esternalità negative subite dalle popolazioni che risentono, dal punto di vista sanitario, della vicinanza alle centrali energetiche.

Il senatore ORSI (*PdL*) chiede chiarimenti sul rapporto tra i costi di determinate tipologie di impianti di produzione di energia, quali ad esempio quelli fotovoltaici, e la quantità di energia che da tali impianti è possibile trarre nel corso del ciclo di vita dell'impianto stesso.

Il presidente D'ALÌ chiede quale sia la quantità di anidride carbonica prodotta naturalmente dal pianeta nel caso di eruzione di un vulcano con un'attività simile a quella dell'Etna e come tale quantità si rapporti a quella di origine antropica.

Il professor BOSCHI risponde ai quesiti proposti facendo presente che in Italia sono ancora presenti siti nei quali è possibile sfruttare le alte temperature dell'energia geotermica: il sito di Larderello in Toscana offre, ad esempio, buone potenzialità. Il territorio interessato è però fortemente antropizzato e non è, pertanto, possibile estendere gli impianti, anche in considerazione del disagio connesso all'attività sismica indotta legata allo sfruttamento dell'energia geotermica. In Sicilia ed in Emilia-Romagna sono presenti siti con un'intensa attività geotermica ma anch'essi risultano difficilmente utilizzabili per l'elevata antropizzazione. Per quanto riguarda poi l'individuazione di una sede per eventuali centrali nucleari, ritiene che la Sardegna possa rappresentare una soluzione, in considerazione delle caratteristiche geologiche dell'isola e dell'assenza di attività sismica. Situazioni analoghe dal punto di vista geologico sono inoltre riscontrabili in Piemonte, in Lombardia, nella parte nord dell'Emilia-Romagna e in alcune zone della Puglia. Fa poi presente che il problema della riduzione dell'anidride carbonica ha assunto un rilievo sostanziale nel momento in cui sono stati previsti, grazie al Protocollo di Kyoto, meccanismi sanzionatori nel caso in cui uno Stato ecceda la quota di produzione assegnata. La riduzione dell'anidride carbonica deve essere opportunamente associata alla riduzione degli sprechi. Condivide poi che la produzione di pannelli fotovoltaici sia realizzata a costi ancora troppo elevati. Per quanto riguarda la questione relativa al contributo dei gas serra prodotti

dalla Terra, secondo alcune ricerche dell'INGV, ammonta al 30 per cento la quota dei gas generati dal pianeta: l'Etna che è un vulcano molto attivo contribuisce significativamente alla generazione di tali gas, tenuto conto che, in qualsiasi parte del pianeta ci si trovi, l'8 per cento dell'aria respirata proviene dal vulcano siciliano.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il professor Boschi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione di rappresentanti del WWF, di Legambiente e della Lipu

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione di rappresentanti del WWF, di Legambiente e della LIPU.

La dottoressa AMBROGI, dopo aver ricordato che il WWF gestisce un vero e proprio sistema di aree protette, complesso ed articolato, il più vasto gestito da un'associazione privata in Italia e tra i primi in Europa, comprendente ben 106 oasi, fa presente che il WWF è impegnato nella realizzazione di un progetto con il Ministero dell'ambiente e Federparchi relativo agli strumenti per la valutazione dell'efficacia di gestione e per la gestione adattativa delle aree marine protette, progetto finalizzato ad accompagnare gli enti gestori di tali aree nella valutazione dell'efficacia gestionale e nell'identificazione dei processi di gestione utili a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nonostante la scarsa applicazione ricevuta dall'articolo 1-*bis* della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), che avrebbe dovuto costituire il riferimento normativo per l'attuazione delle politiche dei sistemi di area vasta, va ribadita la validità e la positività di un approccio di area vasta e di promozione del sistema delle aree naturali protette, nonché l'opportunità di tornare alla programmazione non solo per le aree protette, ma per la conservazione della biodiversità generalmente considerata quale strumento di attuazione del Piano nazionale per la biodiversità.

Per quanto concerne poi la natura degli enti di gestione e di governo delle aree protette, essa non può che essere definita sulla base degli obblighi di legge che tali enti sono tenuti ad assolvere e pertanto deve essere pubblica.

In ordine alla competenza in materia di gestione dei parchi e delle riserve, il WWF sostiene la necessità di un aggancio partecipativo degli enti locali mantenendo però la competenza esclusiva dello Stato.

Dopo aver rilevato che oggi la stragrande maggioranza dei parchi sta lavorando alacremente a regime, osserva che va sfatato il mito del parco

come fonte di vincoli, in quanto la vincolistica in moltissimi casi è indipendente dall'esistenza del parco e spesso è l'ente parco, con la propria regolamentazione, a rendere possibile una modulazione dei vincoli maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini.

Ricorda quindi che le aree marine protette versano in una situazione di assoluta emergenza, giacché all'aumentare del loro numero corrisponde l'assoluta insufficienza degli stanziamenti necessari al loro funzionamento, e fa presente che l'introduzione di una nuova classificazione delle aree protette potrebbe avvenire solo adottando i criteri già stabiliti dall'Unione mondiale per la conservazione della natura quali criteri ulteriori e non alternativi rispetto a quelli risultanti dalla legge quadro.

Il dottor NICOLETTI, dopo aver ricordato che Legambiente gestisce direttamente circa 60 aree protette, in molti casi strappate a fenomeni di pesante degrado, rileva che la legge quadro ha dato ottimi risultati e potrebbe essere aggiornata in alcuni limitati aspetti relativi essenzialmente agli strumenti di pianificazione, alle modalità di nomina degli organi di gestione e all'attuazione di recenti direttive comunitarie.

Indubbiamente in questi anni il sistema delle aree protette ha subito le pesanti conseguenze negative della progressiva riduzione delle risorse finanziarie a disposizione, anche perché una volta soppresso il piano triennale per le aree protette la relativa programmazione finanziaria si è limitata alla semplice ripartizione annuale del fondo per le aree protette, sempre più insufficiente e decurtato.

Legambiente ribadisce la necessità di convocare quanto prima la terza Conferenza nazionale delle aree protette, giudica in modo profondamente negativo la proposta di trasformare gli enti parco in fondazioni private e ritiene che la *governance* deve essere liberata da inutili lacci burocratici e avvicinata il più possibile alle esigenze dei cittadini in un contesto di forte garanzia della continuità gestionale.

Il signor FARALLI ricorda che la LIPU, che oggi gestisce direttamente oasi e riserve naturali, contribuì attivamente al dibattito che condusse all'elaborazione della legge quadro sulle aree protette, alla quale va riconosciuto il grande merito di aver assicurato la protezione di importanti aree del territorio nazionale. Questa legge può ora essere aggiornata in qualche suo aspetto, ma unicamente al fine di rafforzare le aree protette ed il patrimonio che esse rappresentano; in particolare, tale aggiornamento potrebbe essere realizzato attraverso la piena integrazione della rete Natura 2000 nel sistema delle aree protette, attraverso il potenziamento delle risorse finanziarie a disposizione di tale sistema e attraverso la considerazione delle tematiche connesse ai mutamenti climatici. A quest'ultimo riguardo va considerato che recenti studi hanno previsto che tra il 2060 e il 2070 moltissime specie di uccelli sposteranno il loro territorio di varie centinaia di chilometri in direzione nord-est.

Le aree protette possono certamente integrare i propri bilanci con attività di autofinanziamento, ma le risorse pubbliche, comprese quelle de-

rivanti dai programmi comunitari, devono rappresentare una base solida e idonea a garantire la funzionalità degli enti gestori in adempimento degli obblighi nascenti dalla costituzione.

Il presidente D'ALÌ osserva che le considerazioni svolte dai soggetti auditi dimostrano come sia stato ben compreso lo spirito che anima l'indagine conoscitiva in titolo, finalizzata ad acquisire elementi informativi anche in vista di un intervento di aggiornamento e miglioramento della normativa vigente capace di potenziare l'efficacia della gestione delle aree protette.

Il senatore ORSI (*PdL*) rileva che l'intervento di riforma della legge quadro sulle aree protette potrebbe prevedere, accanto al chiarimento e al rafforzamento degli obiettivi di tutela relativi alla naturalità, strumenti di intervento attivo, mirati alla qualità ambientale, ulteriori rispetto alla imposizione di vincoli e capaci di assicurare una efficace gestione del territorio.

La dottoressa AMBROGI fa presente che la possibile introduzione della classificazione dell'Unione mondiale per la conservazione della natura o di altre forme di classificazione delle aree protette non dovrà in ogni caso risolversi in un indebolimento delle garanzie introdotte a tutela della natura dalla legge quadro.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 marzo 2009

35^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.**La seduta inizia alle ore 13,35.***IN SEDE CONSULTIVA****Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM 2008 815 definitivo) (n. 28)**(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore sull'atto comunitario n. 28, senatore PITTONI (*LNP*), riferisce alla Commissione rilevando come esso attenga ad una proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 3 dicembre 2008, quale rifusione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri («direttiva accoglienza»).

Come, peraltro, annunciato nel «Piano strategico sull'asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea», presentato dalla Commissione europea il 17 giugno 2008, la proposta è parte integrante di un primo pacchetto di proposte volto ad assicurare una maggiore armonizzazione e migliori norme di protezione per il sistema comune europeo d'asilo.

Il relatore ricorda inoltre che, alla luce del piano strategico sull'asilo della Commissione, il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 ha adottato il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, con cui ribadisce solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell'Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati.

I lavori per l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo sono iniziati immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base degli orientamenti dati dal Consiglio europeo di Tampere. Durante la prima fase (1999-2005) l'obiettivo del sistema europeo comune di asilo è stato quello di armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri sulla base di norme minime comuni. Il Programma dell'Aia ha invitato la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici della prima fase e a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo misure e strumenti per la seconda fase in vista della loro adozione entro la fine del 2010.

Per la seconda fase il Programma dell'Aia ha fissato come obiettivi la creazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la protezione sussidiaria, oltre al potenziamento della cooperazione pratica fra i servizi nazionali di asilo e la dimensione esterna dell'asilo.

La direttiva accoglienza – prosegue il relatore – è stato il primo dei cinque testi normativi dell'Unione europea sull'asilo scaturiti dalle conclusioni di Tampere ed è diretta a fissare condizioni di accoglienza normalmente sufficienti a garantire ai richiedenti asilo «un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri». Il principale obiettivo della presente proposta, così come evidenziato anche nella valutazione d'impatto di accompagnamento alla proposta di direttiva, è stabilire norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale. Essa intende inoltre armonizzare ulteriormente le disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri, dato che tali movimenti sono provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti fra loro.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, il relatore fa presente che questa dovrà applicarsi a «tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio, comprese la frontiera o le zone di transito, di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale».

La Commissione ritiene, inoltre, indispensabile estendere il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria per assicurare la coerenza con la direttiva «qualifiche», che introduce il concetto giuridico di protezione sussidiaria. La direttiva sarà applicabile a tutti i tipi di procedura d'asilo e a tutte le strutture e le aree geografiche che ospitano richiedenti asilo.

La Commissione ritiene che un accesso agevolato all'occupazione possa evitare l'esclusione sociale del richiedente asilo dalla società che lo accoglie, favorendone quindi l'integrazione. Sono previste in particolare due misure: i richiedenti asilo potranno accedere all'occupazione dopo al

massimo sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di protezione internazionale; le condizioni nazionali di accesso al mercato del lavoro non dovranno limitare indebitamente l'ingresso dei richiedenti asilo in quel mercato.

Per fare in modo che l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza assicurati «una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo», la proposta obbliga gli Stati membri a tenere conto del livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un aiuto finanziario ai richiedenti asilo. Inoltre, per garantire una sistemazione adeguata a categorie specifiche di richiedenti asilo, la direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di tenere conto, quando assegnano gli alloggi, del genere, dell'età e della situazione delle persone con esigenze particolari.

Poiché la Commissione ritiene importante fare in modo che i richiedenti asilo non siano mai lasciati in stato di indigenza in caso di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, la proposta limita le circostanze nelle quali le condizioni di accoglienza potrebbero essere completamente revocate al caso in cui il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie e garantisce comunque ai richiedenti l'accesso alle cure necessarie per malattie e disturbi mentali.

Il relatore evidenzia anche come la proposta limiti le circostanze nelle quali gli Stati membri possono eccezionalmente fissare modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle indicate nella direttiva stessa: qualora sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo, qualora le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite, qualora il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Principio fondamentale della proposta è che nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il principio conferma l'acquis dell'UE sul trattenimento, in particolare la direttiva «procedure», e assicura il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di altri strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

La proposta prevede il ricorso al trattenimento solamente in casi eccezionali, indicati nella direttiva in base alla raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle misure per il trattamento dei richiedenti asilo e agli orientamenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) del febbraio 1999 sui criteri e sulle norme applicabili al trattenimento dei richiedenti asilo. Secondo tali atti, il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto per determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza; per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, che potrebbero altrimenti andare perduti; nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio; quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. È inoltre stabilito che il tratteni-

mento risponda al principio di necessità e proporzionalità e che un provvedimento in tal senso debba essere adottato previa valutazione di ogni singolo caso.

La proposta garantisce inoltre che ai richiedenti asilo trattenuti sia riservato un trattamento umano e dignitoso, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale e internazionale.

Secondo la Commissione la principale preoccupazione nel settore dell'accoglienza deriva dall'incapacità di tenere conto delle esigenze particolari dei richiedenti asilo. La proposta specifica che le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari. Al riguardo, si prescrive che siano prese misure nazionali per individuare immediatamente tali esigenze e garantire l'accesso a un trattamento appropriato, soprattutto per quanto riguarda le persone che hanno subito traumi.

Le modifiche, di garanzia per le esigenze particolari dei richiedenti asilo, riguardano diversi aspetti delle condizioni di accoglienza, come l'accesso alle cure mediche, l'alloggio e l'istruzione dei minori.

La proposta introduce infine l'obbligo a carico degli Stati membri di notificare alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva, assicurando il monitoraggio continuo della Commissione in quanto custode del diritto dell'Unione.

La PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esaustiva esposizione testé svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), considerata la delicatezza della materia disciplinata dalla proposta comunitaria in argomento, chiede che la Commissione abbia l'opportunità di approfondire tale atto in materia adeguata.

Concorda con tale richiesta la PRESIDENTE che propone, quindi, di rinviare l'inizio della discussione ad una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 febbraio scorso.

La PRESIDENTE comunica, preliminarmente, che la Conferenza dei Gruppi parlamentari, riunitasi nella giornata di ieri, 3 marzo 2009, ha deciso di mettere all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana il disegno di legge comunitaria 2008. L'esame in Aula del provvedimento dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì 11 marzo.

La stessa Conferenza dei Capigruppo, ricorda la Presidente, ha fissato per le ore 19 di domani, giovedì 5 marzo, il termine per presentare gli emendamenti.

La Presidente rende noto, infine, che l'emendamento 7.2, approvato nella seduta del 4 febbraio, è da intendersi assorbito dall'approvazione, nella stessa seduta, dell'emendamento 7.1, come modificato dal subemendamento 7.1/1.

La Presidente avverte che si procederà ad esaminare l'emendamento 24.4, che era stato accantonato nella precedente seduta, ed i relativi subemendamenti presentati.

Informa altresì che, in merito a tali proposte di modifica, si sono pronunciate le Commissioni 1^a e 5^a, mediante pareri non ostativi.

Con il parere favorevole, rispettivamente, del rappresentante del GOVERNO e della RELATRICE, i subemendamenti 24.4/1 e 24.4/2, posti distintamente in votazione, risultano accolti.

Dopo che il PEDICA (*IdV*) ha illustrato il subemendamento 24.4/3, lo stesso, acquisiti i pareri contrari sia del Ministro Ronchi che della relatrice, messo in votazione, non è approvato.

Il subemendamento 24.4/4, sul quale sia il rappresentante del GOVERNO che la RELATRICE esprimono parere favorevole, all'esito del voto, risulta accolto.

Il subemendamento 24.4/5, fatto proprio dai senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e FONTANA (*PD*), relativamente al quale il ministro RONCHI si pronuncia in senso favorevole, posto in votazione, viene approvato.

I subemendamenti 24.4/6 e 24.4/7, entrambi fatti propri dai senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e FONTANA (*PD*), sui quali il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario, messi ai voti distintamente, sono respinti.

In merito al subemendamento 24.4/8, anch'esso fatto proprio dai senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e FONTANA (*PD*), il ministro RONCHI formula un parere favorevole condizionato alla sostituzione dell'inciso «, ai sensi dell'articolo 10» con la dizione, sostanzialmente identica, ma più precisa, «, ai sensi dell'articolo 10 e 11 della decisione quadro». Tale riformulazione della proposta modificativa 24.4/8 (testo 2), accettata dai firmatari, risulta all'esito del voto, accolta dalla Commissione.

Posti separatamente in votazione i subemendamenti 24.4/9 e 24.4/10, anch'essi fatti propri dai senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e FONTANA (*PD*), dopo aver entrambi acquisito il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento 24.4/11, fatto proprio dai senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*) e FONTANA (*PD*), che aveva raccolto il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e della presidente BOLDI (*LNP*), relatrice.

Il subemendamento 24.4/12, posto in votazione, non è accolto, previo parere contrario del rappresentante del GOVERNO.

Relativamente al subemendamento 24.4/13, il ministro RONCHI segnala la necessità di una integrazione meramente formale, riguardante la lettera o-*bis*), che andrebbe opportunamente riformulata in d-*bis*).

Il subemendamento così riformulato 24.4/13 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

Il subemendamento 24.4/14, fatto proprio dal senatore BOSCETTO (*PdL*), viene posto in votazione e respinto.

Prima che la Presidente ponga in votazione l'emendamento 24.4, il senatore BOSCETTO richiama l'attenzione sul parere al riguardo formulato dalla Commissione affari costituzionali, il quale specifica che per «sentenza penale di condanna» si intenda «sentenza penale di condanna definitiva».

Tale suggerimento viene pienamente accolto dalla presidente BOLDI (*LNP*), relatrice, la quale evidenzia come la stessa decisione quadro 2008/919/GAI, al suo articolo 1, faccia espresso riferimento alle sentenze intese come decisioni definitive.

Posto, quindi, in votazione, il suddetto emendamento, con l'integrazione testé illustrata, e sulla quale si esprime con favore il GOVERNO, è approvato.

A conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1078 segue un breve intervento del senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), il quale preannuncia che la propria parte politica ripresenterà per l'Aula gran parte delle proposte modificative e degli ordini del giorno che sono stati respinti in Commissione

Non essendovi ulteriori interventi, la PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, conferimento che la autorizza altresì ad ef-

fettuare gli interventi di coordinamento formale che si rendano eventualmente necessari.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Art. 24.

24.4/1

PEDICA

All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'autorità giudiziaria italiana.» inserire le seguenti: «anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione.».

24.4/2

PEDICA

All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro,» inserire le seguenti: «e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità.».

24.4/3

PEDICA

All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;»

24.4/4

PEDICA

All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «debitamente informata», inserire le seguenti: «in una lingua che essa comprende».

24.4/5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «articolo 6», con le seguenti: «articolo 6, paragrafo 2,».

24.4/6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la presenza di cause di non punibilità».

24.4/7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «individuando i motivi tra quelli indicati» con le seguenti: «conformemente a quelli di cui».

24.4/8 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro».

24.4/8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, ai sensi dell'articolo 10».

24.4/9

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: «alle condizioni previste» con le seguenti: «alle condizioni e secondo i presupposti previsti».

24.4/10

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, lettera g), dopo le parole: «lettera b)», inserire le seguenti: «, in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale».

24.4/11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;».

24.4/12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al capoverso «Art. 26-bis», al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell' articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;».

24.4/13 (testo 2)

PEDICA

All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3 della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.».

24.4/13

PEDICA

All'emendamento 24.4, nell'articolo 26-bis ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3 della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato.».

24.4/14

POLI BORTONE, BOSCIETTO

All'emendamento 24.4, al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere in fine la seguente:

«o-bis) prevedere che il Governo adotti tutte le misure possibili per avere cognizione di eventuali provvedimenti di esecuzione della pena, adottati dallo Stato, che comportano una riduzione della permanenza in carcere e ne dia la massima pubblicità, in particolare informando la persona offesa del reato.».

24.4

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato», con le seguenti: «i decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, sono adottati»,

e, dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e

sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;

e) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera h), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

f) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera e):

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

g) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

h) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

i) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);

l) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

m) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere f), g), h), i);

o) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

1. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.»

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 4 marzo 2009

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Monducci, Direttore centrale delle statistiche economiche strutturali, sulle imprese, commercio con l'estero e prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica, accompagnato dalla dottoressa Patrizia Cacioli, Direttore centrale per la comunicazione e la programmazione editoriale nonché dai dottori Mauro Politi, Alessandro Brunetti e Pasquale Papa, funzionari della direzione centrale delle statistiche del medesimo organismo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DINAMICA DEI PREZZI AL CONSUMO

Il presidente DIVINA propone alla Commissione di conferire un incarico di consulenza a un esperto da lui individuato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori. Dopo averne richiamato le specifiche competenze tecniche e scientifiche che giustificano il conferimento dell'incarico, precisa che l'attività di collaborazione verrebbe prestata a titolo gratuito.

La Commissione conviene con la proposta del presidente Divina, il quale avverte che provvederà a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Regolamento.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione dell'Istituto nazionale di statistica-ISTAT

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il presidente DIVINA introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor MONDUCCI, in rappresentanza dell'ISTAT, svolge un inquadramento complessivo della dinamica del sistema dei prezzi dando conto dell'andamento dell'inflazione nel biennio 2007-2008 e nei primi due mesi del 2009.

Concentra quindi l'attenzione sulla dinamica dei prezzi dei prodotti energetici, soffermandosi sui risultati differenziali relativi alle importazioni negli anni 2007 e 2008. Dà indi conto degli impulsi inflazionistici che operano nella fase iniziale di formazione dei prezzi alla produzione dei prodotti energetici venduti nel mercato interno. Passa poi a un'approfondita disamina dell'andamento dei prezzi al consumo dei prodotti energetici in Italia e nell'Unione monetaria, richiamando i differenziali registrati nelle varie fasi economiche.

Relativamente alla dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari, dà diffusamente conto degli impulsi inflazionistici nella fase iniziale di formazione dei prezzi, operando quindi un raffronto tra gli indici dei prezzi al consumo, per i prodotti alimentari, tra l'Italia e gli altri Stati europei e richiamando, a titolo di esempio, il confronto tra i diversi indici di prezzo nella filiera dei cereali.

Conclude la propria esposizione focalizzando l'attenzione sull'andamento dei prezzi al consumo dei servizi.

Seguono quindi gli interventi e i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea che, nella determinazione del tasso d'inflazione reale, occorre tenere conto di quelle voci che incidono in misura maggiore sul complesso dei beni e servizi presi a riferimento, come il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile relativa alla circolazione stradale e quello dei servizi bancari.

Nel richiamare le proposte già formulate dalle organizzazioni rappresentative dei consumatori, osserva che, per verificare l'effettivo impatto dell'aumento dei prezzi sulle diverse categorie sociali, occorre analizzarne gli effetti in relazione alle singole fasce di reddito in modo da reintegrare il potere d'acquisto dei percettori di redditi medio-bassi, che risultano maggiormente colpiti dalla crisi economica globale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede di confermare se, nella determinazione dell'andamento dei prezzi al consumo, si è tenuto conto delle offerte promozionali praticate dalle imprese di grande distribuzione con riferimento ai prodotti alimentari.

Il presidente DIVINA, nel manifestare il proprio interesse per la prospettiva, avanzata dal senatore Lannutti, di distinguere gli effetti delle spinte inflazionistiche per fasce di reddito, osserva che, in analogia e in accordo con tale impostazione, si prospetta anche l'esigenza di verificare gli aumenti dei prezzi al consumo per aree geografiche omogenee, quanto meno a livello regionale. Tale soluzione permetterebbe infatti di verificare se l'adeguamento dei salari alla crescita dell'inflazione tiene conto degli indici medi nazionali o della situazione a livello locale.

Il dottor MONDUCCI, replicando al senatore Lannutti, fa presente che le modalità di calcolo del tasso di inflazione tengono conto dei criteri e delle procedure previsti a livello comunitario, specificando dunque che si tratta di rilevazioni statistiche che rivestono un carattere di ufficialità. Nel ritenere comunque di estremo interesse il richiamo alla diversificazione dell'analisi dell'inflazione per fasce di reddito, richiama un'elaborazione compiuta dall'ISTAT, relativa all'anno 2007, che fa propria tale impostazione.

In risposta al quesito formulato dal presidente Divina, informa che sono già disponibili dati statistici sull'andamento mensile dei prezzi al consumo con riguardo alle singole regioni e anche ai comuni di maggiori dimensioni, sottolineando che essi rappresentano una base informativa di cui le autorità pubbliche potrebbero utilmente avvalersi nell'elaborazione delle loro politiche sociali ed economiche.

Nel replicare al quesito posto dalla senatrice Granaiola, specifica che lo strumento informativo che meglio soddisfa l'esigenza prospettata nel suo intervento è costituito dall'indice armonizzato europeo dei prezzi al consumo, che tiene conto anche delle offerte promozionali praticate dai grandi distributori.

Il senatore SANGALLI (*PD*) sottolinea criticamente l'ampiezza del differenziale di inflazione tra l'Italia e la media dei paesi dell'Unione monetaria, pur in presenza del forte rallentamento dell'inflazione stessa a causa della forte riduzione dei consumi. Tale circostanza rende necessaria a suo parere un'accurata analisi delle cause del fenomeno, con riferimento alle modalità di formazione dei prezzi per i singoli settori merceologici e le distinte aree geografiche. In proposito, manifesta il dubbio che la riscontrata differenza tra la misura della diminuzione dei prezzi al consumo in Italia e quella esistente negli altri Paesi dell'Unione monetaria possa spiegarsi con l'adozione di pratiche di carattere speculativo oltre che con la specifica organizzazione del sistema della grande distribuzione.

Aggiunge infine che occorre evitare che – a causa del predetto fenomeno – i consumatori italiani finiscano per pagare un costo maggiore per beni e servizi anche nelle fasi recessive del ciclo economico rispetto a quanto avviene negli altri Stati europei.

Il dottor MONDUCCI osserva che la determinazione del complessivo costo della vita tiene conto anche di altri fattori oltre alla dinamica dei prezzi al consumo, come la qualità e la quantità dei servizi pubblici erogati a livello locale e l'eventuale presenza di un *deficit* infrastrutturale. Concorda comunque sull'importanza di tali tematiche nell'elaborazione delle misure di politica sociale delle autorità pubbliche.

Rileva quindi che il mercato italiano dei prodotti alimentari appare effettivamente caratterizzato da una maggiore rigidità, nella diminuzione dei prezzi al consumo, rispetto a quanto avviene negli altri Stati europei, giustificando dunque il differenziale di inflazione prima richiamato. Ritiene comunque che il fenomeno rappresenti una problematica più ampia, che chiama in causa anche gli assetti concorrenziali dei singoli mercati.

La senatrice GHEDINI (*PD*), nel far riferimento a un'indagine conoscitiva di cui si prevede l'avvio da parte dell'11ª Commissione sull'andamento dei redditi di lavoro dipendente e di pensione negli ultimi 15 anni, chiede se l'ISTAT disponga di un'elaborazione di carattere statistico su tale tematica, nell'arco di tempo considerato e, inoltre, se disponga anche di un'elaborazione aggiornata degli effetti dell'aumento dei prezzi in relazione alle diverse tipologie di reddito, con l'obiettivo di porre particolare attenzione alla salvaguardia del potere d'acquisto dei pensionati.

Il presidente DIVINA, dopo aver osservato che lo studio della dinamica dei prezzi su base regionale potrebbe valorizzare la contrattazione collettiva di secondo livello, alla quale potrebbe essere affidato il compito di prevedere l'erogazione degli incrementi salariali necessari per reintegrare il potere d'acquisto dei lavoratori, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 marzo 2009

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli dal 26 al 33 del disegno di legge in titolo. Quanto all'emendamento 30.0.4, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando tuttavia la possibile violazione delle competenze regionali, determinata in particolare dalla sanzione della nullità, recata dal capoverso *2-ter*, per gli atti e i provvedimenti regionali di indirizzo ivi richiamati.

Sull'emendamento 31.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'improprietà di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata all'interno del procedimento di adozione di decreti legislativi.

Quanto agli emendamenti 33.2 e 33.3, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando tuttavia che la formulazione è incongrua rispetto al testo.

Propone, quindi, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Riferisce quindi sui nuovi emendamenti presentati dal Governo: quanto all'emendamento 32.0.100, propone un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a verificare l'effettiva portata normativa delle proposizioni contenute ai commi 1 e 2; propone, infine, un parere non ostativo sugli altri emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

(998) LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 marzo 2009

15^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(156) RAMPONI. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) TORRI e MURA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto: rinvio dell'emissione del parere.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 marzo 2009

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 5 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 marzo 2009, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).

- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 marzo 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

**ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM 2008 661 def.) (n. 18).
- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM 2008 428 def.) (n. 20).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 marzo 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).

- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140)

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 5 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 marzo 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

